



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 169/2025

Oggetto: Razionalizzazione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **nove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **18:13**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo	X		Mereu Marta	X	
Alias Alessio	X		Mulas Francesca	X	
Benucci Marco	X		Mura Paola	X	
Boero Michele	X		Mura Roberto	X	
Calledda Peppino	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Cao Alessandro	X		Piccoi Massimiliano	X	
Carta Davide	X		Polo Rita	X	
Cilloccu Marzia	X		Porra' Giovanni	X	
Cocco Chiara	X		Scano Andrea	X	
Congiu Luciano	X		Secchi Ferdinando	X	
Corrias Marcello	X		Serra Barbara	X	
Farris Giuseppe	X		Sorrentino Corrado	X	
Ladu Ombretta	X		Stochino Laura	X	
Loi Stefania	X		Sulis Roberta	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Massa Matteo	X		Usai Carlo		X
Maxia Corrado		X	Zedda Alessandra	X	
Mereu Alessio	X				

presenti: 33 - assenti: 2

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Marco Benucci
con l'assistenza della Segretaria Generale Antonella Marcello

Risultano presenti gli Assessori: Chiappe Maria Francesca, Puddu Anna, Macciotta Giuseppe, Lecis Cocco Ortu Matteo, Marcialis Yuri Mario, Giua Marassi Luisa, Serra Carlo, Andreozzi Giulia.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito, per brevità, T.U.S.P.) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento “...un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...”;
- il comma 2 del succitato articolo 20 dispone che “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.
- l'articolo 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P., rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, nei suddetti limiti, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle sotto indicate attività:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- a tale obbligo sono tenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del T.U.S.P., le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 (cosiddetto perimetro soggettivo), i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di sistema portuale;

¹ Soglia ridotta a cinquecentomila euro dall'articolo 26, comma 12 quinquies, del T.U.S.P. fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

dato atto che i Comuni sono ricompresi nella definizione di amministrazione pubblica contenuta nel succitato D.Lgs n. 165/2001;

precisato che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso T.U.S.P. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo) e che, in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del T.U.S.P., una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente;
- rientrano, pertanto, fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società od in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto);
- con riferimento al controllo congiunto, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più Enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate ad utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la Conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare;

atteso che il D.Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, ha previsto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 5, che *"L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*;

considerato che il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, all'articolo 3 dell'allegato I.1, rubricato *"Definizioni dei soggetti"*, definisce l'affidamento in house come *"l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*, nonché nel rispetto delle condizioni prescritte dalle direttive comunitarie in materia (articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE, articolo 17, paragrafi 1,2 e 3 della direttiva 23/2014/UE e, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 24/2014/UE);

dato atto che il Comune di Cagliari esercita il controllo analogo congiunto, unitamente ad altri enti territoriali e ad una società a partecipazione interamente pubblica, sulla società ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l., che riveste, pertanto, ai sensi del succitato articolo 2, comma 1, lettera o), del T.U.S.P. la natura di società in house nel rispetto dei vincoli normativi, nazionali e comunitari, che qualificano e disciplinano tale figura giuridica;

acclarato, tuttavia, che la società in house providing Its Città Metropolitana S.c.a.r.l. (che esercita la sua attività nel campo della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti, cosiddetti servizi ITS), presta i suoi servizi esclusivamente a favore dei propri soci e non riveste, pertanto, la qualifica di società che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ma, bensì, può essere più propriamente definita come società che esercita l'attività prevista dalla lettera d) dell'articolo 4 del T.U.S.P. ovvero la *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;

vista la scheda di lettura al T.U.S.P., pubblicata congiuntamente dagli uffici studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dalla quale si rileva che la definizione di società strumentale data dalla succitata lettera d) dell'articolo 4 del T.U.S.P. *"...si ricollega alla tipologia di attività svolta, consistente in attività di supporto all'ente pubblico partecipante, in relazione a funzioni pubbliche di cui resta titolare quest'ultimo"*;

considerato, pertanto, che quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere è rivolta agli stessi azionisti pubblici e destinata a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento (attività, cioè, rivolte alla pubblica amministrazione e non direttamente ai cittadini/utenti) e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, si è in presenza di una società strumentale;

considerato che il carattere strumentale delle società rispetto agli enti di riferimento permette di affermare che esse, in quanto escluse dal mercato, operino in istituzionale ed effettivo "rapporto di servizio" con gli enti di riferimento e siano, anzi, parte integrante della loro organizzazione;

ritenuto, pertanto, che le disposizioni di cui al succitato articolo 17, comma 5, del D.Lgs n. 201 del 23/12/2022 non trovino applicazione, per le motivazioni sopra esposte, relativamente alla società in house Its Città Metropolitana S.c.a.r.l. partecipata dal Comune di Cagliari;

preso atto, inoltre, che l'articolo 30 del succitato D.Lgs 201/2022 prevede una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori che, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice al provvedimento ex articolo 20 del T.U.S.P. oggetto della presente deliberazione;

ravvisata, anche relativamente a tale disposizione, la non applicabilità alla società in house detenuta dal Comune di Cagliari per le ragioni dettagliatamente esposte in relazione alla non configurabilità dell'attività esercitata dalla società Its Città Metropolitana S.c.a.r.l. quale servizio pubblico locale di rilevanza economica;

preso atto, inoltre, che in merito alla suddetta ricognizione periodica, il succitato articolo 30 ne prevede la contestuale redazione con il provvedimento di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 20 del T.U.S.P.;

atteso che il termine "*contestualmente*" utilizzato dal suddetto articolo 30 è da intendersi esclusivamente come riferito al periodo temporale di effettuazione (ovvero entro il 31 dicembre di ciascun anno) dei due diversi provvedimenti, ma non determina in alcun modo alcun collegamento oggettivo circa la sua incorporazione (o allegazione) al provvedimento di razionalizzazione ex articolo 20 del T.U.S.P.;

considerato che:

- in data 16/12/2024, a completamento della procedura avviata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 183/2023, con rogito notarile rogato dal notaio Lucio Luciotti, registrato a Cagliari nella medesima data con il numero 26.362 (Rep. Generale n. 2.054 - Volume n. 1.580), il comune di Cagliari ha acquistato dalla società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) una quota di partecipazione nella società Parkar S.r.l. del valore nominale di euro 45.187,0844, pari al 58,33% del capitale sociale, finalizzata alla qualificazione della stessa quale società in house providing e all'affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento (in superficie e in struttura) siti nel territorio del comune di Cagliari;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 248 del 27/12/2024 è stato deliberato di approvare lo schema di contratto di servizio contenente le condizioni di prestazione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da parte della società Parkar S.r.l. e di affidare alla medesima società, per la durata di cinque anni dalla stipula del contratto di servizio, il servizio di gestione dei parcheggi nelle aree di sosta a pagamento allestite nella città di Cagliari, dando mandato al Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, di avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle prescrizioni della stessa deliberazione;
 - con determinazione n. 2196 del 31/03/2025 del Dirigente del Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti (decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione nel sito dell'Anac della deliberazione di affidamento alla società in house) si è dato atto della firma, in data 31/03/2025, del contratto di servizio con la società Parkar S.r.l. e si è affidata alla medesima società la concessione del servizio di gestione e custodia dei parcheggi a pagamento per un periodo di 5 anni con decorrenza dal primo aprile 2025.

che le disposizioni del già citato articolo 30 del D.Lgs 201/2022, che prevedono una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori che, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice al provvedimento ex articolo 20 del T.U.S.P. oggetto della presente deliberazione, non trovano applicazione con riferimento alla società in house Parkar S.r.l. in quanto la compiuta acquisizione della natura giuridica di società in house è avvenuta nell'anno 2025, al momento della stipulazione del contratto di servizio avvenuta in data 31/03/2025;

dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23/12/2014, con atto del Sindaco n. 76.642 del 31/03/2015 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n. 24 del 05/05/2015), fu approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione i cui risultati ottenuti furono riportati nel provvedimento del Sindaco n. 74.216 del 31/03/2016 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n.35 del 13/04/2016);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017 è stata effettuata, in base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 18/12/2018 è stata approvata la *"Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 17/12/2019 è stata approvata la *"Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.166 del 22/12/2020 è stata approvata la *"Revisione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.183 del 04/12/2021 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 06/12/2022 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 20/12/2023 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19/08/ 2016"*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 132 del 03/12/2024 è stata approvata la *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2023 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19/08/ 2016"*;
- le Deliberazioni di cui ai punti precedenti sono state comunicate, telematicamente, in ossequio alla normativa vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

rilevato che:

- la *"Ricognizione straordinaria"* e la *"Revisione periodica al 31.12.2017"* precedentemente richiamate avevano previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:

liquidazione delle seguenti società:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l.;
- Multiservizi S.r.l. in liquidazione (società in house del Comune di Cagliari).

fusione/incorporazione della seguente società:

- Technomobility S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite CTM S.p.a. che deteneva il 100% del Capitale Sociale);
- le azioni previste nelle citate ricognizioni straordinaria e periodica al 31/12/2017 sono state attivate e hanno condotto ai seguenti risultati, evidenziati nella Relazione sull'attuazione di cui all'Allegato B:

per quanto attiene alla razionalizzazione mediante liquidazione:

- in merito alla Società Ippica di Cagliari S.r.l., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018

l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione e nominando il liquidatore. La liquidazione è ancora in corso;

- in merito alla società Multiservizi S.r.l., la liquidazione si è chiusa e in data 5/01/2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese;

per quanto attiene alla razionalizzazione mediante fusione/incorporazione:

- la società Tecnomobility S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/12/2016, a seguito di fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.);

dato atto che le razionalizzazioni periodiche al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021, al 31/12/2022 e al 31/12/2023 non hanno individuato nuove e ulteriori azioni rispetto a quelle previste dalla ricognizione straordinaria e dalla razionalizzazione periodica al 31/12/2017;

dato atto, altresì, che ai fini della verifica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. relativa all'annualità 2024, l'analisi deve essere effettuata tenendo conto del quadro delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31/12/2024 dal Comune di Cagliari come rappresentate nella seguente tabella:

	PARTECIPAZIONI DIRETTE					
	Abbanoa S.p.a.	Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Parkar S.r.l.	Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) (Ente pubblico economico e Consorzio di Enti locali (Articolo 31 del T.U.EE.LL.))
	6,31%	67,50%	27,39%	69,57%	58,33%	30,00%
PARTECIPAZIONI INDIRETTE	Nessuna	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 21,97%)	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Tecnocasic S.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 100%)
		Parkar S.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 41,67%)				Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 50,00%)
						Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari in liquidazione (C.RE.A.) (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 7,70%)

preso atto degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" del 20/11/2019 emanati dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti dai quali emerge che la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del T.U.EE.LL. i quali dovranno, conseguentemente, procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

dato atto, pertanto, che le società partecipate attraverso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere inserite nella presente Deliberazione in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento e che, quindi, oggetto del presente atto sono le seguenti Società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024:

direttamente partecipate:

- Abbanoa S.p.a. – quota di partecipazione 6,31%;

- Consorzio Trasporti e Mobilità (C.T.M. S.p.a.) – quota di partecipazione 67,50%;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. – quota di partecipazione diretta 27,39%;
- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione – quota di partecipazione 69,57%;
- Parkar S.r.l.– quota di partecipazione diretta 58,33%.

indirettamente partecipate tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.):

- Parkar S.r.l. – quota di partecipazione della Società “tramite” 41,67% (quota di partecipazione indiretta del Comune 28,13%, pari al 67,50% del 41,67%);
- ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l – quota di partecipazione della Società “tramite” 21,97% (quota di partecipazione indiretta del Comune 14,83%, pari al 67,50% del 21,97%).

tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed è stato esposto nella Relazione tecnica (Allegato A);

rilevato che, come emerge dalla medesima Relazione tecnica, non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;

atteso che l'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che la ricognizione periodica annuale in oggetto deve essere accompagnata anche da una Relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera e), che riserva alla competenza del Consiglio comunale la “...partecipazione dell'ente locale a società di capitali...”;
- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, rubricato “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;
- il T.U.S.P. e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 20, che prevede che “i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione n.114 del 11/08/2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;
- il D.Lgs n. 231 del 23 dicembre 2022, rubricato “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (T.U.S.P.L.);
- Il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 disciplinante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'articolo 7 che definisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e l'articolo 3 dell'allegato I.1 che qualifica l'affidamento in house in correlazione con le disposizioni del T.U.S.P.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, PEG e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Tributi, Dr. Giovanni Battista Ena;

acquisito, in data 05.12.2025, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 09.12.2025, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio e tributi;

udito il dibattito;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 30, assenti 5 (Ladu, Loi, Maxia, Mereu A., Usai), votanti 20, favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti 10 (Benucci, Corrias, Mannino, Mura R., Onnis, Piccoi, Secchi, Sulis, Tocco, Zedda A.);

delibera

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la ricognizione periodica prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024, come esposta nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e dalla quale emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione

PARTECIPAZIONI DIRETTE		
<i>Società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Abbanoa S.p.a.	6,31%	Mantenimento
Consorzio Trasporti e Mobilità S.p.a. (C.T.M. S.p.a.)	67,50%	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	27,39%	Mantenimento
Parkar S.r.l.	58,33%	Mantenimento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%	Liquidazione in corso

PARTECIPAZIONI INDIRETTE		
<i>Società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Parkar S.r.l.	Tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 41,67% (28,13% pari al 67,50% del 41,67%)	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S. c.a.r.l.	tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 21,97% (14,83% pari al 67,50% del 21,97%)	Mantenimento

- 3) di approvare la Relazione sull'attuazione della Ricognizione straordinaria e della Revisione periodica degli esercizi precedenti (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dove si dà atto della seguente situazione:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
<i>Società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	In liquidazione Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso.
Multiservizi S.r.l in liquidazione	Cancellata La società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05/01/2017 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Technomobility S.r.l.	Cancellata In data 13/12/2016 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.).
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Cancellata Società in liquidazione dal 05/05/2017. Il 26/09/2018 (protocollo n. 404796/2018) è stata richiesta alla Camera di Commercio di Milano la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio, cancellazione avvenuta il 14 ottobre 2019.

- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- 5) di trasmettere la presente Deliberazione a tutti gli Organismi partecipati dal Comune di Cagliari considerati nel Piano di razionalizzazione;
- 6) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione, mediante l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro ai sensi dell'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 24/06/2014 con le modalità ex D.M. 25/01/2015;
- 7) di trasmettere la presente Deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 20, comma 3, T.U.S.P..

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 30, assenti 5 (Cao, Loi, Maxia, Mereu A., Usai), votanti 21, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 9 (Benucci, Mannino, Mura R., Onnis, Piccoi, Secchi, Sulis, Tocco, Zedda A.);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La Segretaria Generale
Antonella Marcello

Il Presidente del Consiglio
Marco Benucci

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2024
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI**
(articolo 20 Decreto Legislativo n.175 del 19/08/2016)

RELAZIONE TECNICA

INDICE

PREMESSA

Le disposizioni del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica	pag.	3
Il ruolo della Corte dei Conti e del Ministero Economia e Finanza	pag.	5
La ricognizione straordinaria e la razionalizzazione periodica nel Comune di Cagliari	pag.	7

SEZIONE 1 – SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

1.1 Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cagliari al 31 dicembre 2024	pag.	8
Rappresentazione grafica	pag.	9

SEZIONE 2 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

2.1. Quadro di sintesi delle partecipazioni e delle azioni programmate	pag.	10
--	------	----

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

3.1. Le Società partecipate direttamente	pag.	11
Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	pag.	11
ITS Città Metropolitana di Cagliari S.c.a.r.l.	pag.	14
Parker S.r.l.	pag.	17
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	pag.	20
Abbanoa S.p.a.	pag.	22
3.2. Le Società partecipate indirettamente	pag.	24
ITS Città Metropolitana di Cagliari S.c.a.r.l.	pag.	24
Parker S.r.l.	pag.	24

SEZIONE 4 – LE PARTECIPAZIONI NON RIENTRANTI NELLA RICOGNIZIONE PERIODICA

4.1. Le partecipazioni societarie indirette	pag.	25
4.2. Le partecipazioni non societarie	pag.	26

CONCLUSIONI	pag.	27
-------------	------	----

PREMESSA

Le disposizioni normative del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica

Il ruolo e le funzioni delle società a partecipazione pubblica sono stati, nel corso del tempo, oggetto di numerosi interventi legislativi anche al fine di ridurne la diffusione in modo sistematico e permanente in ragione delle ricorrenti criticità del fenomeno partecipativo, sia dal punto di vista dei riflessi negativi sugli equilibri dei bilanci pubblici, sia dell'incertezza sui reciproci rapporti di debito/credito e sia sulla loro predisposizione alla generazione di contenziosi di varia natura. Al fine di superare tali criticità, nonché la frammentarietà del quadro normativo attraverso la realizzazione di un disegno organico della materia, è stato emanato il Decreto Legislativo n.175 del 19/08/2016 (come integrato e corretto dal D.Lgs n. 100 del 16/06/2017), recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica¹, il quale, inoltre, positivizza un principio di fondo, ovvero riconsegnare lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla disciplina di diritto comune, fermo restando le deroghe espressamente previste (articolo 1, comma 3, del T.U.S.P.)².

Il T.U.S.P., oltre alla necessità di *"sistematizzare"* le svariate disposizioni normative già vigenti, ha trovato la sua genesi anche nella esigenza di promozione e di protezione dei principi generali della concorrenza, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Come autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 110/2023 del 18/04/2023, *"...il TUSP stabilisce, tra l'altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, <<trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento>> (sentenza n. 194 del 2020, punto 13.1 del Considerando in diritto)..."*

In tale quadro generale, sono stati definiti i presupposti, le condizioni e le finalità conformi all'ordinamento giuridico che consentono la costituzione, il mantenimento delle società pubbliche e, più in generale, degli organismi partecipati. Alla definizione di tali presupposti è stato connaturato un processo obbligatorio che prevede la ricognizione delle partecipazioni possedute, la verifica della permanenza delle motivazioni di pubblico interesse che le giustificano e la necessità di provvedere alla loro fusione, soppressione, cessione o liquidazione, in ragione del venir meno delle finalità istituzionali o di pubblico interesse o di generazione di ingenti costi a carico della finanza pubblica. Come ha evidenziato la Corte dei Conti³, *"...la crescita incontrollata delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) in passato favorita dal presupposto che gli strumenti di diritto privato potessero garantire maggiore efficienza – ha necessitato di ripensamenti legislativi per arginarne gli abusi, mediante norme poi riordinate nel d.lgs. n. 175/2016"*.

Il processo ricognitivo si è delineato *ab origine* sulla base di un duplice meccanismo riorganizzativo delle

¹ Di seguito, per brevità, T.U.S.P.

² CFR. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, deliberazione n. 240/2023/VSG del 13/09/2023

³ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23/SEAUT/2018/FRG.

partecipazioni: uno straordinario, entro il termine del 30/09/2017 con riferimento alle partecipazioni detenute al 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), e un altro periodico, con cadenza annuale.

A tale obbligo sono state assoggettate le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.165 del 30/03/2001⁴, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di sistema portuale (articolo 2, comma 1, lettera a), del T.U.S.P.).

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed al Ministero Economia e Finanze, Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P., attraverso l'applicativo telematico messo a disposizione dal Dipartimento del Tesoro.

La razionalizzazione periodica costituisce per gli Enti territoriali aggiornamento della revisione straordinaria e del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della Legge di stabilità 2015. Essa si concretizza nell'adozione *"...di un provvedimento amministrativo, necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti, ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o a seguito di scelta discrezionale dell'Ente"*⁵, ed è finalizzata ad accrescere il livello di responsabilizzazione del socio pubblico e a porre un freno agli effetti negativi sugli equilibri di bilancio determinati dai deficit gestionali riscontrati in molte società partecipate. Si tratta, cioè, di una azione di impulso volta alla dismissione delle società sistematicamente in perdita o non in linea con le finalità istituzionali.

Resta indubbio l'orientamento normativo e giurisprudenziale che affida, preliminarmente, all'autonomia e alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria⁶. Tuttavia, tale discrezionalità non può riguardare la scelta circa l'adozione o meno del piano di razionalizzazione, ma si esplica pienamente in relazione al suo contenuto, al procedimento e alla forma⁷. Si deve sottolineare, quindi, l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (anche di quelle di minima entità e delle partecipazioni in Società *"quote"*, così come delle partecipazioni indirette, ossia di quelle detenute per il tramite di società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica: cfr. Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 19/2017/INPR, n. 22/2018/INPR e Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 19/2020/REF) e la sua necessità, anche solo per attestare l'assenza di partecipazioni.

Il processo ricognitivo richiede, pertanto, la specificazione della sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'Ente – cosiddetto vincolo di scopo pubblico - e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4) e dell'esplicitazione della

⁴ Rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

⁵ Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 48/2021/VSGO.

⁶ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 29/2019/FRG: *"...le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità"*.

⁷ Cfr. Tar Liguria, sez. II, n. 334 del 04/04/2016.

ricorrenza o meno di situazioni di criticità sintetizzate dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti, che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi partecipati, presenza di perdite reiterate nel quinquennio, necessità di azioni di contenimento dei costi o di iniziative di aggregazione).

In definitiva, il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci, i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. L'atto di ricognizione, quindi, oltre a costituire un adempimento per l'Ente⁸, rappresenta l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, secondo le disposizioni del Codice Civile e delle regole di buona amministrazione.

Il ruolo della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e Finanze

La ricognizione periodica è uno degli strumenti che il T.U.S.P. prevede con l'intento di rafforzare i controlli sugli equilibri di bilancio degli Enti territoriali effettuati dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (considerando, in tal modo, il "Gruppo Ente territoriale" nel suo complesso). L'invio alla Corte dei Conti del provvedimento di ricognizione è stato, inoltre, inteso come l'attribuzione alla magistratura contabile di una forma di controllo successivo di legittimità, senza, tuttavia, alcuna specificazione sugli effetti di un accertamento di non conformità, se non, in caso di esito negativo del controllo, l'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate e di stimolo all'adozione delle misure correttive⁹.

In relazione a tali aspetti, si colloca la previsione della comunicazione alla Corte dei Conti delle principali scelte organizzative e gestionali inerenti alle società pubbliche, tra le quali (per quanto di interesse delle Amministrazioni comunali):

- la costituzione di nuove società (articolo 7 del T.U.S.P.);
- l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (articolo 8 del T.U.S.P.) ad eccezione di quelle già partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente¹⁰ (con riguardo a tale eccezione, si è espressa in

⁸ La cui omissione è sanzionabile amministrativamente ed è foriera di danno erariale e di perdita dei diritti sociali nei confronti delle società

⁹ La Corte dei Conti, Sezione Centrale di appello (sentenza n. 52/2023) ha precisato che "alcuna sanzione può essere comminata se il Consiglio Comunale adotta l'atto nei termini, mentre ai fini sanzionatori previsti dalla normativa risultano irrilevanti eventuali termini violati per la sua trasmissione alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

¹⁰ Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, Delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 del 17/11/2022: "Invece, l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio". Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, Deliberazione n. 90/2023/PASP del 06/07/2023, secondo la quale: "...deve ritenersi non sussistente il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola, in quanto l'ente locale, con la sottoscrizione della partecipazione societaria, non acquisisce ex

termini di conferma della stessa, anche la Sezione di Controllo della Regione Sardegna con Delibera N. 58/2024/PASP, in occasione dell'esame della Deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 186 del 21/12/2023 con la quale è stata assunta la decisione di acquisizione della partecipazione diretta nella Società Parkar Srl¹¹);

- la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (articoli 20 e 24 del T.U.S.P.);
- gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. "soccorso finanziario" da parte degli Enti (articolo 14, comma 5, del T.U.S.P.).

L'articolo 15 del T.U.S.P. ha, poi, previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di una struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico. Essa svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, emanando indicazioni e orientamenti in materia di applicazione del T.U.S.P. e attività di monitoraggio e controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni normative e, in particolare, con riferimento ai processi di riduzione e di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. La struttura svolge, inoltre, attività di promozione delle migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica e la valutazione dell'impatto della regolamentazione di settore, nonché adotta direttive sulla separazione contabile, verificandone il rispetto e richiedendo anche l'attivazione di poteri ispettivi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato¹².

Con riferimento alle rilevazioni in oggetto, il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno fornito, in data 20 novembre 2019, gli *"indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche"*¹³.

Infine, con protocollo d'intesa siglato in data 10/05/2021, il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno previsto di assicurare la condivisione dei dati e l'interscambio delle informazioni raccolte attraverso la banca dati "Partecipazioni", l'uniforme applicazione delle disposizioni e forme armonizzate di comunicazione, ponendo così le basi per una semplificazione e riduzione degli adempimenti comunicativi oggetto di plurimi adempimenti, al fine di ottenere un miglioramento della qualità dei dati, con positive ricadute sulle funzioni di controllo e il conseguimento di risparmi di spesa evitando duplicazioni di sistemi informativi.

novo la posizione di socio, poiché già la possiede per quanto poc'anzi enunciato".

¹¹ Corte dei Conti, Sezione di controllo Regione Sardegna n. 58/2024/PASP del 11/06/2024 *"considerato che il Comune è già socio per la citata partecipazione indiretta, alla stregua del criterio discrezionale avvalorato dalla citata deliberazione delle Sezioni Riunite, non può affermarsi che l'ente sia terzo rispetto alla società Parkar, essendone già socio (indiretto), per cui può concludersi che l'operazione in esame sia assimilabile a quelle operazioni straordinarie che sono escluse dall'ambito di applicazione del citato art. 5".*

¹² Tra i principali orientamenti/indicazioni adottati dalla Struttura, si evidenziano quelli sul programma di valutazione del rischio aziendale del 16/04/2021, quello sulle società a partecipazione pubblica di diritto singolare del 18/11/2019, la direttiva e la nota illustrativa sulla separazione contabile del 09/09/2019, gli orientamenti relativi ai chiarimenti sui compensi degli amministratori del 10/06/2019, sulla nozione di mercato regolamentato del 22/06/2018, sulle competenze della Struttura di monitoraggio del 28/05/2018 e sulla nozione di società a controllo pubblico del 15/06/2018 e, infine, l'indicazione sulla trasmissione dei bilanci e degli altri documenti obbligatori del 15/06/2018.

¹³ Non risultano essere stati emanati successivi atti di indirizzo.

La ricognizione straordinaria e la revisione periodica nel Comune di Cagliari

In attuazione delle disposizioni normative in precedenza richiamate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017 è stata approvata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Cagliari alla data del 23/09/2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.. Come previsto dalla normativa, in data 10/11/2017, secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.90 del 24/06/2014 (trasmissione tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>), è stato comunicato al Ministero dell'Economia e Finanza l'esito della ricognizione. Nella stessa data si è provveduto all'invio della Deliberazione alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 del T.U.S.P., il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti *"revisioni periodiche"* annuali:

- Revisione periodica al 31/12/2017 – approvata con deliberazione n.186 del 18/12/2018;
- Revisione periodica al 31/12/2018 – approvata con deliberazione n.121 del 17/12/2019;
- Revisione periodica al 31/12/2019 - approvata con deliberazione n.166 del 22/12/2020;
- Revisione periodica al 31/12/2020 - approvata con deliberazione n.183 del 14/12/2021;
- Revisione periodica al 31.12.2021 - approvata con deliberazione n.169 del 06/12/2022;
- Revisione periodica al 31/12/2022 - approvata con deliberazione n.183 del 20/12/2023;
- Revisione periodica al 31/12/2023 - approvata con deliberazione n. 132 del 03/12/2024.

Nessuna delle revisioni sopra elencate ha individuato ulteriori misure di razionalizzazione rispetto a quelle indicate nella ricognizione straordinaria di cui alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017.

Le suddette deliberazioni consiliari sono state regolarmente comunicate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e Finanza.

SEZIONE 1- SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

1.1 Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Cagliari al 31 dicembre 2024

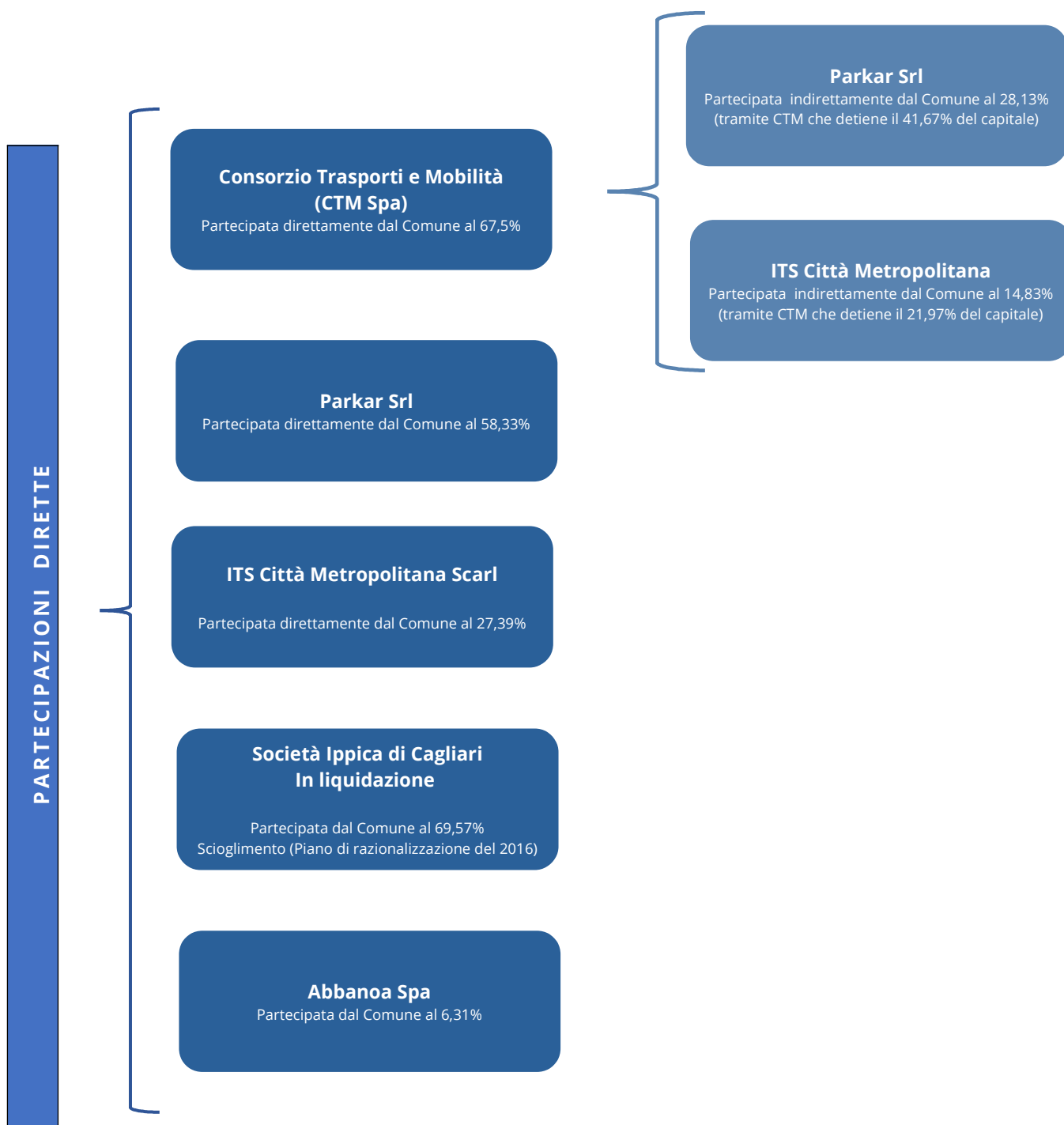
Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (cosiddetto perimetro soggettivo). Una società si considera:

- partecipata direttamente quando l'Amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più Pubbliche Amministrazioni congiuntamente. Rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società od in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

I già citati "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati il 20/11/2019 dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti precisano che "la nozione di Organismo "tramite" non comprende gli Enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute". Pertanto, tenuto conto che le società partecipate indirettamente dal Comune di Cagliari tramite il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere considerate nel presente provvedimento in quanto il CACIP stesso deve provvedere a adottare un autonomo atto di razionalizzazione, oggetto del presente atto sono le sole seguenti società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024.

Ragione sociale/ Denominazione	Partecipazione Diretta	Partecipazione Indiretta	Oggetto Sociale
Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	67,50%		Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.)
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	27,39%	14,83% tramite CTM S.p.a. che detiene il 21,97%	Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari"
Parkar S.r.l.	58,33%	28,13% tramite CTM S.p.a. che ne detiene il 41,67%	Gestione parcheggi
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%		Promozione e sviluppo del cavallo sardo e dello sport ippico, svolgimento manifestazioni equestri.
Abbanoa S.p.a.	6,31%		Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)

Rappresentazione grafica



SEZIONE 2 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE

2.1 Quadro di sintesi delle partecipazioni e delle azioni programmate

Partecipazioni dirette

Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Oggetto sociale	Esito ricognizione
Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	00142750926	67,50%	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	03074540927	27,39%	Società consortile in house, di natura strumentale, per la gestione dei sistemi di infomobilità dell'area vasta	Mantenimento
Parkar S.r.l.	02448800926	58,33%	Gestione parcheggi ed attività collegate al T.P.L.	Mantenimento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	80011290923	69,57%	Promozione e allevamento del cavallo sardo e dello sport ippico in Sardegna	Scioglimento (piano di razionalizzazione 2016)
Abbanoa S.p.a.	02934390929	6,31%	Gestione del servizio idrico integrato	Mantenimento

Partecipazioni indirette

Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione detenuta dalla Tramite	Oggetto sociale	Esito ricognizione
Parkar S.r.l.	02448800926	41,67%	Gestione parcheggi	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	03074540927	21,97%	Società consortile in house per la gestione dei sistemi di infomobilità dell'area vasta	Mantenimento

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

3.1 Società partecipate direttamente¹⁴



CONSORZIO TRASPORTI E MOBILITA' (CTM S.p.A.)

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	00142750926
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In attività
Società quotata	No
Settore di attività	Il principale oggetto sociale è costituito dalla realizzazione, gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale (codice ATECO 493100)
Capitale sociale	€ 24.529.000 interamente versato
Enti soci	Comune di Cagliari: 67,50% Città Metropolitana di Cagliari: 25,00% Comune di Quartu Sant'Elena: 7,50%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2024: 817
	Costo complessivo personale € 37.018.521
Numero componenti dell'organo di amministrazione	5 - di cui n. 3 nominati dal Comune di Cagliari
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo – esercizio 2024 € 83.240
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Compenso complessivo € 44.046
Compenso al revisore legale	Compenso complessivo € 18.400
Fatturato della società triennio 2022/2024 ¹⁵	2022: € 62.274.956 di cui per contributi in conto esercizio € 8.346.701 2023: € 63.826.890 di cui per contributi in conto esercizio € 5.622.098 2024: € 70.084.643 di cui per contributi in conto esercizio € 6.098.881
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2020/2024	2020: € 1.632.043 2021: € 379.305 2022: € 2.070.857 2023: € 2.268.488 2024: € 6.423.819
Patrimonio netto nel quinquennio 2020/2024	2020: € 54.435.696 2021: € 54.814.998 2022: € 56.885.857 2023: € 59.154.345 2024: € 65.578.162

¹⁴ I dati contabili delle società partecipate sono desunti dai bilanci al 31/12/2024.

¹⁵ I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di "fatturato" contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019,e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio.

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	67,50%
Tipo di controllo	Controllo diretto solitario attraverso la maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea
Tipologia di attività	L'attività prevalente della società è rappresentata dalla gestione ed esercizio di servizi nel settore del trasporto pubblico locale. Pertanto, l'attività è svolta in favore della collettività di riferimento. Il servizio di trasporto pubblico locale è affidato alla società per l'ambito di riferimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna con la quale la stessa ha stipulato il contratto di servizio

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione di misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4	No	Il servizio è qualificabile come "Servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione del Trasporto Pubblico Locale in forza di contratto di servizio sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna.
b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti	No	La Società ha un numero medio di dipendenti (n. 817 al 31/12/2024) superiore al numero di Amministratori (n. 5).
c) Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto, da altre società partecipate dall'Ente.
d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ¹⁶	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 65.395.496. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio. Questi ultimi sono rappresentati dai contributi per un importo medio, nel triennio considerato, pari a € 6.689.227.
e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	No	La società non rientra in questa casistica in quanto: - si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale; - negli ultimi cinque anni ha sempre registrato risultati positivi di gestione.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.	No	Non è possibile aggregare il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) ad altre società partecipate dal Comune di Cagliari, attesa la disomogeneità dei settori di operatività.

¹⁶ Si evidenzia che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Il mantenimento della partecipazione è giustificato in considerazione del <i>"Servizio di interesse generale"</i> svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a) ed in funzione del Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale sottoscritto con la Regione Autonoma della Sardegna (<i>il cui termine di scadenza, originariamente fissato al 31/12/2023, è stato prorogato fino al 31/12/2026 con deliberazione della Giunta Regionale n. 43/24 del 07/12/2023 - atto aggiuntivo repertorio n. 74/2023 sottoscritto in data 27/12/2023</i>).

Informazioni generali																																							
Codice fiscale/Partita IVA	03074540927																																						
Sede legale	Cagliari																																						
Stato della Società	In attività																																						
Società quotata	No																																						
Settore di attività	Altre attività connesse ai trasporti terrestri (codice ATECO H.52.21.9)																																						
Capitale sociale	€ 130.436																																						
Compagine sociale	<table> <tr><td>Comune di Cagliari</td><td>27,39%</td></tr> <tr><td>Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)</td><td>21,97%</td></tr> <tr><td>Comune di Quartu Sant'Elena</td><td>12,23%</td></tr> <tr><td>Comune di Selargius</td><td>4,52%</td></tr> <tr><td>Comune di Capoterra</td><td>4,05%</td></tr> <tr><td>Città Metropolitana di Cagliari</td><td>3,83%</td></tr> <tr><td>Comune di Monserrato</td><td>3,70%</td></tr> <tr><td>Comune di Sestu</td><td>3,60%</td></tr> <tr><td>Comune di Sinnai</td><td>3,02%</td></tr> <tr><td>Comune di Elmas</td><td>2,78%</td></tr> <tr><td>Comune di Assemini</td><td>2,29%</td></tr> <tr><td>Comune di Quartucciu</td><td>2,27%</td></tr> <tr><td>Comune di Decimomannu</td><td>1,80%</td></tr> <tr><td>Comune di Uta</td><td>1,48%</td></tr> <tr><td>Comune di Maracalagonis</td><td>1,37%</td></tr> <tr><td>Comune di Pula</td><td>1,26%</td></tr> <tr><td>Comune di Settimo San Pietro</td><td>1,16%</td></tr> <tr><td>Comune di Sarroch</td><td>0,91%</td></tr> <tr><td>Comune di Villa San Pietro</td><td>0,37%</td></tr> </table>	Comune di Cagliari	27,39%	Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	21,97%	Comune di Quartu Sant'Elena	12,23%	Comune di Selargius	4,52%	Comune di Capoterra	4,05%	Città Metropolitana di Cagliari	3,83%	Comune di Monserrato	3,70%	Comune di Sestu	3,60%	Comune di Sinnai	3,02%	Comune di Elmas	2,78%	Comune di Assemini	2,29%	Comune di Quartucciu	2,27%	Comune di Decimomannu	1,80%	Comune di Uta	1,48%	Comune di Maracalagonis	1,37%	Comune di Pula	1,26%	Comune di Settimo San Pietro	1,16%	Comune di Sarroch	0,91%	Comune di Villa San Pietro	0,37%
Comune di Cagliari	27,39%																																						
Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	21,97%																																						
Comune di Quartu Sant'Elena	12,23%																																						
Comune di Selargius	4,52%																																						
Comune di Capoterra	4,05%																																						
Città Metropolitana di Cagliari	3,83%																																						
Comune di Monserrato	3,70%																																						
Comune di Sestu	3,60%																																						
Comune di Sinnai	3,02%																																						
Comune di Elmas	2,78%																																						
Comune di Assemini	2,29%																																						
Comune di Quartucciu	2,27%																																						
Comune di Decimomannu	1,80%																																						
Comune di Uta	1,48%																																						
Comune di Maracalagonis	1,37%																																						
Comune di Pula	1,26%																																						
Comune di Settimo San Pietro	1,16%																																						
Comune di Sarroch	0,91%																																						
Comune di Villa San Pietro	0,37%																																						

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2024: 5
	Costo complessivo personale € 262.200
Numero componenti dell'organo di amministrazione	1 (Amministratore Unico)
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 9.600,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 12.000,00
Fatturato della società triennio 2022/2024 ¹⁷	2022: € 1.603.833, di cui per contributi in conto esercizio € 226.725 e quota di contributi in conto impianti correlati alle quote di ammortamento imputate all'esercizio per € 554.050; 2023: € 1.471.204, di cui per contributi in conto esercizio € 214.761,00 e quota di contributi in conto impianti correlati alle quote di ammortamento imputate all'esercizio per € 414.921; 2024: € 1.319.796, di cui per contributi in conto esercizio € 232.789 e quota di contributi in conto impianti correlati alle quote di ammortamento imputate all'esercizio per € 362.598

¹⁷ I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di "fatturato" contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio.

Risultato d'esercizio nel quinquennio	2020: € 0,00 2021: € 0,00 2022: € 0,00 2023: € 0,00 2024: € 0,00
Patrimonio netto nel quinquennio 2020/2024	2020: € 107.993 2021: € 107.993 2022: € 133.429 2023: € 133.428 2024: € 133.428

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	27,39%
Quota di partecipazione indiretta	14,83% tramite CTM S.p.a. (pari al 67,50% della quota del 21,97% detenuta dalla società tramite)
Tipo di controllo	Controllo analogo congiunto
Tipologia di attività	ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l. è una società consortile di natura strumentale e la sua attività è prevalentemente diretta a fornire servizi a favore dei soci, quali "sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale e infomobilità, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS", "sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e regolazione del trasporto pubblico e dei servizi correlati di informazione ai cittadini", "sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, monitoraggio e controllo del traffico, ivi compresa la regolazione semaforica".

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società ITS S.c.a.r.l. l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4	No	Il servizio prodotto dalla Società è qualificabile come "Servizio di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione di servizi telematici di ausilio ai servizi di Mobilità, Protezione civile e di Polizia locale del Comune.
b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti	No	La Società ha un numero medio di dipendenti (n. 5 al 31/12/2024) superiore al numero di Amministratori (Amministratore unico).
c) Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente.
d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ¹⁸	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 1.464.944. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee

¹⁸ Si evidenzia che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

		guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in c/esercizio. Questi ultimi sono rappresentati dai contributi per un importo medio, nel triennio considerato, pari a € 224.458,33.
<i>e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti</i>	No	La società non rientra in questa casistica in quanto: - si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale strumentali all'Ente; - negli ultimi cinque anni ha sempre registrato risultati non negativi di gestione.
<i>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento</i>	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
<i>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.</i>	No	Per il tipo di attività svolta non appare possibile aggregare ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. ad altra Società partecipata dal Comune.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione della natura strumentale della società che esercita un "Servizio di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), del T.U.S.P.

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	02448800926
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In attività
Società quotata	No
Settore di attività	Gestione e custodia parcheggi a pagamento (codice ATECO 52.21.5)
Capitale sociale	€ 77.468,00
Compagine sociale	Comune di Cagliari: 58,33% Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.): 41,67%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2024: n. 48
Costo complessivo personale	€ 1.588.910
Numero componenti dell'organo di amministrazione	1 (Amministratore Unico)
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 18.720
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 13.200
Fatturato della società triennio 2022/2024 ¹⁹	2022: € 3.354.036 di cui quota di contributi in conto impianti correlati ai risconti passivi pluriennali e ripartiti tra i vari anni in correlazione alle quote di ammortamento dei beni per il cui acquisto sono stati erogati per € 12.024; 2023: € 3.233.680, di cui quota di contributi in conto impianti correlati ai risconti passivi pluriennali e ripartiti tra i vari anni in correlazione alle quote di ammortamento dei beni per il cui acquisto sono stati erogati per € 22.215; 2024: € 3.426.744 di cui quota di contributi in conto impianti correlati ai risconti passivi pluriennali e ripartiti tra i vari anni in correlazione alle quote di ammortamento dei beni per il cui acquisto sono stati erogati per € 25.584.
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2020/2024	2020: € 28.844 2021: € 193.502 2022: € 548.476 2023: € 525.268 2024: € 550.944
Patrimonio netto nel quinquennio 2020/2024	2020: € 592.145 2021: € 632.116 2022: € 1.131.308 2023: € 618.229 2024: € 643.904

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	58,33%
Quota di partecipazione indiretta	28,13% tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) - (pari al 67,50% della quota del 41,67% detenuta dalla società tramite).

¹⁹ I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di "fatturato" contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio.

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Tipo di controllo	Controllo diretto solitario attraverso la maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea
Tipologia di attività	La quota di partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. è stata acquisita dal Comune di Cagliari in data 16/12/2024 con atto notarile registrato a Cagliari nella medesima data con il numero 26362 (repertorio n. 2.054-Volume n. 1.580). L'acquisto è stato finalizzato allo affidamento diretto alla stessa società del servizio pubblico locale a rilevanza economica della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento siti nel territorio del comune di Cagliari (sia in superficie che in struttura), attraverso l'utilizzo della figura (di natura giuridico-dottrinarica) del "In house providing". In particolare, l'acquisto della partecipazione diretta è stato realizzato attraverso l'adozione dei seguenti atti: 1. Deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 21/12/2023 di "Acquisto partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. ai sensi degli articoli 3-4-5-7-8 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica-T.U.S.P.)"; 2. sottoposizione della deliberazione n. 183/2023 a forme di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 3. invio della deliberazione n. 183/2023 all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei propri poteri ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 10/10/1990 e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per la deliberazione in ordine alla conformità dell'atto rispetto agli oneri di motivazione analitica previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del T.U.S.P.; 4. assenza di osservazioni sulla delibera n. 183/2023 a seguito della consultazione pubblica; 5. assenza di osservazioni sulla delibera n. 183/2023 da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato; 6. dichiarazione di non luogo a procedere da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, con deliberazione n. 58/2024/PASP; 7. deliberazione della Giunta comunale n. 248 del 27/12/2024 di affidamento diretto alla società in house Parkar S.r.l. della concessione di servizio di gestione dei parcheggi nelle aree di sosta allestite nella città di Cagliari-approvazione schema di contratto di servizio; 8. pubblicazione, in data 21/01/2025, della deliberazione della Giunta comunale n. 248/2024 di affidamento alla società in house providing sul sito dell'Anac; 9. stipulazione del contratto di servizio e affidamento in house alla società Parkar S.r.l. in data 31/03/2025 con determinazione del Dirigente Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti. La qualificazione giuridica della società come "società in house providing" è, pertanto, da ritenersi conseguita nel corso dell'anno 2025, mentre l'acquisizione della partecipazione è da ricomprendere nel presente procedimento di razionalizzazione relativo all'anno 2024.

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società Parkar S.r.l. l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4	No	Il servizio prodotto dalla Società è qualificabile come "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento siti nel territorio del comune di Cagliari.
b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti	No	La Società ha un numero medio di dipendenti (n. 48 al 31/12/2024) superiore al numero di Amministratori (Amministratore unico).

<i>c) Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;</i>	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente.
<i>d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro²⁰</i>	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 3.338.153. Si specifica che il calcolo è stato effettuato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti emanate il 20/11/2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in c/esercizio.
<i>e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti</i>	No	La società non rientra in questa casistica in quanto: - si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale; - negli ultimi cinque anni ha sempre registrato risultati positivi di gestione.
<i>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento</i>	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
<i>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.</i>	No	Per il tipo di attività svolta non appare possibile aggregare Parkar S.r.l. ad altra Società partecipata dal Comune.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Si giustifica il mantenimento della partecipazione in considerazione della natura della società che è stata acquisita direttamente ed esercita un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P. Per completezza, è allegata alla presente, la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del TUSP, approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 183 del 21/12/2023.

²⁰ Si evidenzia che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.



SOCIETA' IPPICA DI CAGLIARI S.r.l. IN LIQUIDAZIONE

Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	80011290923
Sede legale	Cagliari
Stato della Società	In liquidazione
Società quotata	No
Settore di attività	Altre attività sportive (codice ATECO R.93.19)
Capitale sociale	€ 257.112
Compagine sociale	Comune di Cagliari 69,57% Camera di commercio di Cagliari 16,05% Agris Sardegna (Ente della Regione autonoma della Sardegna) 14,38%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2024: 1
	Costo complessivo personale € 38.536
Numero componenti dell'organo di amministrazione	1 - Liquidatore
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 14.542
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	-
Fatturato della società triennio 2021/2023 ²¹	2022: € 216.666 di cui per contributi in conto esercizio € 36.944 2023: € 222.281 di cui per contributi in conto esercizio € 7.119 2024: € 205.659 di cui per contributi in conto esercizio € 0
Risultato d'esercizio nel quinquennio 2020/2024	2020: -€ 67.768 2021: -€ 117.977 2022: -€ 29.535 2023: -€ 8.566 2024: -€ 77.429
Patrimonio netto nel quinquennio	2020: € 467.724 2021: € 349.746 2022: € 320.211 2023: € 311.646 2024: € 234.219

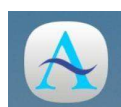
Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	69,57%
Tipo di controllo	Controllo solitario attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.
Tipologia di attività	La società è in liquidazione – oggetto sociale “ <i>promuovere l'allevamento e produzione del cavallo sardo e lo sport ippico in Sardegna, favorendo l'allevamento di cavalli da sella e lo svolgimento delle manifestazioni sportive</i> ”.

²¹ I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di “fatturato” contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019 e, pertanto, sono stati considerati i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” nonché la voce “altri ricavi e proventi” comprensiva dei contributi in conto esercizio.

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

L'analisi dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2 del TUSP aveva già condotto il Consiglio Comunale a disporre la messa in liquidazione della Società. Infatti, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 01/08/2017 ne è stato disposto lo scioglimento. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. Alla luce dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., si ribadisce quanto già indicato nei piani precedenti e cioè che le attività svolte dalla Società non possono essere in alcun modo considerate *“strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali”* del Comune di Cagliari.

Decisione	Motivazione
Scioglimento	Conferma delle motivazioni che hanno condotto alla decisione della messa in liquidazione della società in quanto non svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. La tempistica per il completamento delle operazioni di liquidazione della società dipende da alcuni contenziosi le cui cause legali sono ancora in corso, nonché dal completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento, nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura. La procedura di liquidazione, ha richiesto la definizione della valutazione del compendio immobiliare. Sono state avviate le interlocuzioni tra i soci per la definizione della destinazione del compendio e, conseguentemente, dei reciproci rapporti.



Informazioni generali	
Codice fiscale/Partita IVA	02934390929
Sede legale	Nuoro
Stato della Società	In attività
Società quotata	No
Settore di attività	Servizio idrico integrato (codice ATECO 360000)
Capitale sociale	€ 281.275.415
Compagine sociale	Regione autonoma della Sardegna 70,94% Comune di Cagliari 6,31% Comune di Sassari 4,63% Comune di Nuoro 1,41% Altri Comuni (quote inferiori a 1% per ciascun Comune) 16,71%

Altre informazioni sulla Società (dipendenti, organi amministrativi e di controllo, dati contabili)	
Numero medio di dipendenti	Numero medio di dipendenti nell'esercizio 2023: 1.256
	Costo complessivo personale € 59.344.179
Numero componenti dell'organo di amministrazione	n. 3
Compenso dei componenti dell'Organo di amministrazione	Compenso complessivo € 128.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Compenso complessivo € 87.500
Compenso organo di revisione	€ 64.000
Fatturato della società triennio 2022/2024 ²²	2022: € 280.145.269 di cui per contributi in conto esercizio € 4.844.061 2023: € 319.111.474 di cui per contributi in conto esercizio € 3.459.220 2024: € 341.212.146 di cui per contributi in conto esercizio € 216.614
Risultato d'esercizio nel quinquennio	2020: € 5.048.499 2021: € 2.060.045 2022: € -11.529.914 2023: € 1.724.235 2024: € 2.663.739
Patrimonio netto nel quinquennio 2020/2024	2020: € 347.299.250 2021: € 349.359.295 2022: € 335.875.787 2023: € 337.600.022 2024: €

²² I dati sono calcolati tenendo conto della definizione di "fatturato" contenuta nelle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanza unitamente alla Corte dei Conti nel novembre 2019 e, pertanto, sono stati considerati i "ricavi delle vendite e delle prestazioni" nonché la voce "altri ricavi e proventi" comprensiva dei contributi in conto esercizio.

Informazioni sulla partecipazione del Comune	
Quota di partecipazione diretta	6,31%
Tipo di controllo	Controllo analogo svolto dall'autorità d'ambito EGAS
Tipologia di attività	La Società gestisce il servizio Idrico Integrato - Ambito Territoriale Ottimale unico Sardegna.

Analisi parametri di cui all'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.

Con riferimento alla Società CTM S.p.a. l'analisi dei dati analizzati conduce alla seguente verifica dei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., dalla cui presenza dipende l'attivazione di misure delle misure di razionalizzazione.

Parametri articolo 20, comma 2, T.U.S.P.	Si/No	Note
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4	No	Il servizio è qualificabile come "Servizio di interesse generale" ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del T.U.S.P., in quanto ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato.
b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti	No	Alla data del 31/12/2024 la Società ha un numero medio di dipendenti di 1.256 superiore al numero di Amministratori.
c) Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali. Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre Società partecipate dall'Ente;	No	Il servizio oggetto dell'attività non viene svolto, né può essere svolto da altre società partecipate dall'Ente.
d) Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ²³	No	Nei tre esercizi precedenti la Società ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 di euro. In particolare, il fatturato medio è stato pari a € 313.489.630. I contributi in conto esercizio sono pari a € 2.839.965 (media del triennio)
e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti	No	La società non rientra in questa casistica in quanto si tratta di società che gestisce servizi di interesse generale.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento	No	L'analisi dei costi e il loro andamento non fa rilevare la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 T.U.S.P.	No	Non è possibile aggregare Abbanoa S.p.a. ad altre società partecipate dal Comune di Cagliari, attesa la disomogeneità dei settori di operatività.

Decisione	Motivazione
Mantenimento senza interventi	Il mantenimento della partecipazione è giustificato in considerazione del "Servizio di interesse generale" svolto dalla Società (articolo 4, comma 2, lettera a).

²³ Si ricorda che questa soglia era ridotta a euro 500 mila fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31/12/2019. Pertanto, nelle rilevazioni periodiche approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186/2018 e n. 121/2019 ci si è riferiti a tale minore soglia.

3.2 Società partecipate indirettamente

ITS CITTA' METROPOLITANA S.C.a.r.l.

Società partecipata direttamente e indirettamente per il tramite del Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 21,97%.

Si rinvia alle analisi di dettaglio contenute nel precedente paragrafo 3.1, pagine 14, 15 e 16.

PARKAR S.r.l.

Società partecipata direttamente e indirettamente per il tramite del Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 41,67%.

Si rinvia alle analisi di dettaglio contenute nel precedente paragrafo 3.1, pagine 17, 18 e 19.

SEZIONE 4 – Le partecipazioni non rientranti nella ricognizione periodica

4.1 Partecipazioni societarie indirette

Come già evidenziato nella Sezione 1, i più volte richiamati *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti emanati il 20 novembre 2019, precisano che la nozione di Organismo *“tramite”* non comprende gli Enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all’articolo 31 del D.Lgs n.267 del 18 /08/2000 (T.U.E.L.) che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

Pertanto, le società partecipate attraverso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere considerate nel presente atto, in quanto il CACIP stesso deve adottare un autonomo provvedimento.

Per completezza, nella tabella seguente sono elencate le partecipazioni indirette del Comune di Cagliari attraverso il CACIP:

Ragione Sociale/Denominazione	Partecipazione Indiretta (%)	Oggetto Sociale	Note
 Tecnocasic S.p.a	Tramite CACIP che ne detiene il 100%	Servizi ambientali	
Zona Franca di Cagliari S.c.p.a.	Tramite CACIP che ne detiene il 50%	Gestione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari	
Consorzio per Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini – Cagliari in liquidazione	Tramite CACIP che ne detiene il 7,70%	Attuazione, per conto e nell'interesse dei consorziati, dell'accordo di programma per la riqualificazione dei poli chimici regionali, con particolare riferimento all'area industriale di Cagliari	Iscrizione della liquidazione volontaria nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari in data 24 luglio 2019. Liquidazione ancora in corso

4.2 Partecipazioni non societarie

Nel presente provvedimento non verranno esaminate le seguenti partecipazioni del Comune di Cagliari in Organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria.

Ragione Sociale	Misura della partecipazione	Finalità	Natura giuridica dell'Ente
 Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS)	6,66%	Esercita le funzioni in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato quale Servizio pubblico di interesse generale	L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale. È dotato di autonomia IVA, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna come previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 4/02/2015.
 Consorzio Parco Naturale Regionale Molentargius- Saline	45,00%	Gestione del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline	Il Consorzio, istituito ai sensi dell'articolo 31 del T.U.EE.LL., è un Ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
 TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	40,00% ²⁴	La Fondazione persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando spettacoli lirici, di balletto, concerti o comunque spettacoli musicali, la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività. Inoltre, promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale	Fondazione
 Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	30,00%	Il Consorzio gestisce l'Area industriale di Cagliari che si articola su tre zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch per un totale di circa 9.244 ettari	Istituito nel 1961, ai sensi dell'articolo 36 della Legge n. 317 del 05/10/ 1991, è un Ente pubblico economico riordinato con la Legge Regionale n. 10 del 25/10/2008 che ne ha disposto la trasformazione in Consorzio di Enti locali ai sensi dell'articolo 31 del T.U.EE.LL. operante ai sensi dell'articolo 114 ferma restando la natura di Ente pubblico economico.

²⁴ Ai sensi del Principio Contabile applicato n°4/4, paragrafo 4.4 (Consolidamento dei Bilanci), concernente la predisposizione del Bilancio Consolidato, "se l'Ente partecipato è una Fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'Organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della Fondazione".

CONCLUSIONI

Il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari” presenta una struttura ed una composizione tale da non richiedere ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto a quelle indicate ed a quelle già attuate negli anni scorsi.

In particolare, per quanto attiene le partecipazioni di natura societaria, i soggetti partecipati hanno oggetto sociale e svolgono attività rientranti nella definizione di servizi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. e soddisfano pienamente il requisito della rispondenza alle funzioni istituzionali dell'ente pubblico territoriale, ai sensi della lettera d) del medesimo articolo 4.

Ad esclusione della Società Ippica S.r.l. in liquidazione, le altre società partecipate non hanno presentato situazioni economico-finanziarie e patrimoniali tali da poter provocare riflessi negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente. Tale perdita di esercizio (pari a € 77.428,56) è stata parzialmente coperta (€ 48.703,56) con l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per € 26.921,51, della riserva ex L. 72/1983 per € 21.782,05 e della riserva straordinaria per € 20,17, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2024.

Relativamente alla Società Ippica, l'iter dello stato di liquidazione, per quanto già affermato in precedenza, è in corso di avanzamento compatibilmente con la risoluzione di contenziosi in essere, nonché del completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento (nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura).

Va, infine, evidenziata per quanto riguarda le partecipazioni societarie (come già rappresentato nell'apposita scheda), l'avvenuta acquisizione in data 16/12/2024 della partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. (di cui si deteneva già una partecipazione indiretta tramite la società Consorzio Trasporti e Mobilità- Ctm S.p.a.) al fine di affidare alla stessa società, attraverso l'istituto dell'in house providing, la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, in strutture e in superficie, siti nel territorio del comune di Cagliari. In particolare, l'acquisizione e l'affidamento in house providing (affidamento concretamente avvenuto a decorrere dal primo aprile 2025) si inquadra nell'ambito degli obiettivi previsti nel Documento Unico di Programmazione volti a strutturare una governance unitaria nell'ambito del sistema di trasporto pubblico locale e dei servizi ausiliari nel settore della mobilità, nonché alla valorizzazione di forme organizzative e gestionali già operanti sul territorio. E' indubbio che la gestione dei parcheggi pubblici abbia natura di servizio pubblico di interesse generale e rientri, pertanto, nell'ambito delle attività ritenute legittimamente esercitabili da società pubbliche dall'articolo 4 del T.U.S.P., così come è altrettanto indubbio che tutti i fattori che contribuiscono a governare il sistema della mobilità (compreso, quindi, il fattore parcheggi) debbano essere gestiti direttamente da enti pubblici o da loro articolazioni e, quindi, anche con lo strumento della società in house, quando siano presenti le condizioni per il suo utilizzo. Tale figura societaria permette, infatti, al Comune di esercitare un controllo penetrante (analogo a quello che esercita sui propri servizi) intervenendo per indirizzare e valutare i principali atti di gestione, anche al fine di integrare tale settore di attività con il più generale campo della mobilità e della smart city in generale.

Da ultimo, si evidenzia che, come richiesto dal TUSP, l'acquisizione è avvenuta a seguito della verifica della convenienza economica e sostenibilità finanziaria, del confronto con altre forme di gestione (diretta o esternalizzata) e di compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché di compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, della disciplina europea in materia di aiuti di stato. Tali elementi sono contenuti nella Relazione di cui all'articolo 5 TUSP, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 21/12/2023 e, per completezza, allegata alla presente.

Per quanto attiene alle partecipazioni non societarie, si tratta di o di partecipazioni previste da norme di legge regionale, oppure di partecipazioni in enti aventi finalità comunque riconducibili a servizi di interesse generale, sulle quali l'Amministrazione comunale ha significativamente adeguato il proprio livello di responsabilizzazione con l'obiettivo di evitare eventuali ricadute negative sul proprio Bilancio e realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle risorse pubbliche impiegate nel rispetto delle normativa vigente.

Come già evidenziato anche nelle relazioni dei precedenti anni, con riferimento alle partecipazioni indirette, l'Ente ha esercitato le proprie prerogative di socio contribuendo alla razionalizzazione del sistema partecipativo attraverso un'azione di impulso alla fusione per incorporazione di una partecipata indiretta (la Technomobility S.r.l.). La società "tramite" partecipata direttamente, il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.), ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano ed in data 13/12/2016 la società Technomobility S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito della fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.), in adempimento di quanto previsto nel piano di razionalizzazione 2015.

Con riferimento a tutte le partecipazioni, sono ancora attuali le medesime considerazioni già espresse nelle precedenti ricognizioni periodiche annuali in ordine alla complessità del quadro globale, soprattutto nei casi in cui la normativa regionale non è stata ancora del tutto completata, come nel caso del trasporto pubblico locale²⁵ e nel caso del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP).

Tali difficoltà sono amplificate nelle partecipazioni indirette dove si riscontrano maggiori criticità nell'applicazione delle norme, proprio in considerazione della natura indiretta della partecipazione, soprattutto quando la partecipazione principale, dalla quale discende la partecipazione indiretta, non è di controllo.

Questo quadro produce un gap informativo a svantaggio del Comune che, sebbene sia notevolmente migliorato rispetto al passato, ostacola una incisiva attività di controllo e di valutazione in ordine alla validità dei processi produttivi in relazione alla loro efficienza, efficacia ed economicità ed alla possibilità di definire il rapporto tra le risorse utilizzate/impegnate ed i risultati raggiunti.

²⁵ Con riguardo a tale settore, il disegno di legge regionale n.398 del 3 novembre 2023 "Istituzione del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e disciplina del relativo ente di governo" non risulta essere stato approvato entro la data di scadenza della consiliatura regionale.

**REVISIONE PERIODICA AL 31/12/2024
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI CAGLIARI**

(articolo 20 del D.Lgs n. 175 del 19/08/ 2016 - T.U.S.P.)

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA REVISIONE PERIODICA AL
31/12/2024**

Premessa

L'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che: *"In caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una Relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*.

La ricognizione straordinaria di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.161 del 07/11/2017, prevista dall'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., che si riferiva alla situazione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (il 23 settembre 2016), aveva previsto le seguenti azioni di razionalizzazione confermate, poi, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 186 del 18/12/2018, n. 121 del 17/12/2019, n. 166 del 24/12/2020, n. 183 del 14/12/2021, n. 169 del 06/12/2022, n. 183 del 20/12/2023 e n. 132 del 03/12/2024, rispettivamente di approvazione della:

- *"Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;*
- *"Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;*
- *"Revisione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175".*
- *"Razionalizzazione periodica al 31.12.2020 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175";*
- *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016";*
- *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016";*
- *"Razionalizzazione periodica al 31/12/2023 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016".*

I suddetti piani di razionalizzazione hanno previsto le seguenti azioni:

Scioglimento / liquidazione		Fusione	
Società Ippica di Cagliari	Partecipazione diretta	Tecnomobility	Partecipazione indiretta tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)
Multiservizi Srl	Partecipazione diretta		

Stato di attuazione

Di seguito si riportano i risultati, alla data del 31 dicembre 2024, delle azioni di razionalizzazione:

Fusione	Stato di attuazione
Tecnomobility S.r.l.	La procedura di fusione per incorporazione si è conclusa, in data 13 dicembre 2016. La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.).

Liquidazione	Stato di attuazione
Multiservizi S.r.l.	La procedura di liquidazione si è chiusa in data 5 gennaio 2017. La Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Procedura di liquidazione ancora in corso. Con deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La tempistica per il completamento delle operazioni di liquidazione della società dipende da alcuni contenziosi le cui cause legali sono ancora in corso, nonché dal completamento della procedura di fallimento della società Turist S.r.l. in fallimento, nei confronti della quale la Società Ippica vanta un credito di € 190.295,38 ammesso dal Tribunale di Cagliari al passivo della procedura. La procedura di liquidazione, ha richiesto la definizione della valutazione del compendio immobiliare. Sono state avviate le interlocuzioni tra i soci per la definizione della destinazione del compendio e, conseguentemente, dei reciproci rapporti.

Si evidenzia, inoltre, che relativamente al Consorzio Movincom S.c.a.r.l. in liquidazione (partecipato indirettamente dal Comune di Cagliari tramite la Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.), il 26/09/2018 (protocollo n. 404796/2018) è stata richiesta alla Camera di Commercio di Milano la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio, cancellazione avvenuta il 14 ottobre 2019.



COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Programmazione e Controlli, Peg e Performance

Ufficio Governance delle Partecipazioni pubbliche e Controllo Analogo

Controllo della Qualità

Allegato a)

ACQUISTO DI PARTECIPAZIONE DIRETTA NELLA SOCIETA' PARKAR S.R.L.

**MOTIVAZIONI ANALITICHE EX ARTICOLO 5 DEL D.LGS
175/2016 (T.U.S.P.)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Premessa

La presente Relazione è adottata a supporto della deliberazione del Consiglio Comunale per l'acquisto di una partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. (della quale il Comune già dispone di una partecipazione indiretta tramite la società controllata CTM S.p.a) al fine di procedere all'affidamento alla medesima società, attraverso l'istituto giuridico del *"in house providing"*, del servizio di gestione e custodia dei parcheggi pubblici comunali a pagamento, in struttura e in superficie, attualmente affidati alla medesima società in esito a precedente procedura ad evidenza pubblica (affidamento in concessione).

Il successivo affidamento in house avverrà nel rispetto del dettato degli articoli 14, 17 e 30 del D.Lgs n. 201 del 23/12/2022, contenente il *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*¹, i quali prevedono che, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del T.U.S.P., venga dato conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house. Tutto ciò anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (articolo 17), nonché al concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio e degli oneri e dei risultati in capo agli enti affidanti, tenuto conto del *"Principio di auto-organizzazione amministrativa"* di cui dall'articolo 7 del D.Lgs 31/03/2023 n. 31, disciplinante il Codice dei contratti pubblici. L'affidamento in house renderà necessario l'adeguamento del vigente statuto con le previsioni relative all'esercizio del controllo analogo, all'esclusione della partecipazione di capitali privati, al principio di prevalenza del fatturato derivante dai servizi affidati dagli enti pubblici soci e al rispetto del codice dei contratti, secondo il disposto dell'articolo 16 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 (meglio noto con l'acronimo T.U.S.P.).

Il Consiglio Comunale ha previsto, nelle Sezioni Strategica ed Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025², l'introduzione di un nuovo modello di gestione della sosta ricorrendo allo strumento della società in house al fine di consentire all'Ente di esercitare un controllo ed un'ingerenza sul servizio ben più penetrante rispetto a quella praticabile su un soggetto terzo e, con ciò:

- contribuendo a strutturare una rinnovata governance unitaria che enfatizzi le sinergie tra il sistema del trasporto pubblico locale e gli altri servizi ausiliari nell'ambito della mobilità;
- valorizzando l'utilizzo di forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio aventi efficacia ed esperienza nel territorio di riferimento.

Il Comune di Cagliari è azionista della società Consorzio Trasporti e Mobilità (di seguito CTM S.p.a.) nella misura del 67,50% (pari ad un valore nominale di € 16.557.075,00, corrispondente a n.320.625 azioni del valore nominale di € 51,64), unitamente al comune di Quartu Sant'Elena (percentuale di partecipazione del 7,50%, pari ad un valore nominale di € 1.839.675,00, corrispondente a 35.625 azioni del valore nominale di € 51,64) e alla Città Metropolitana di Cagliari (percentuale di partecipazione del 25%, pari ad un valore nominale di € 6.132.250,00, corrispondente a 118.750 azioni del valore nominale di € 51,64).

¹ Noto anche con l'acronimo T.U.S.P.L.

² Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10/01/2023.

La società CTM S.p.a., che è, pertanto, società a totale partecipazione e controllo pubblico, detiene la piena proprietà (100%) della società Parkar S.r.l. e, conseguentemente, tale ultima società è partecipata indirettamente dal Comune di Cagliari nella misura del 67,50%, dal Comune di Quartu Sant'Elena nella misura del 7,50% e dalla Città Metropolitana di Cagliari nella misura del 25%.

Nello specifico, come previsto dal T.U.S.P., la presente Relazione ha come obiettivo quello di illustrare, in maniera analitica, le ragioni che stanno a fondamento della scelta dell'Amministrazione comunale di acquistare una quota di partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l..

Normativa di riferimento

Il T.U.S.P. definisce analiticamente i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (art. 3), le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (art. 4), gli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione o acquisizione di partecipazioni in società già costituite (art. 5), l'organo competente alla adozione dell'atto deliberativo (art. 7) e l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8).

In particolare, ai sensi del succitato Testo Unico, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa; la decisione in ordine alla partecipazione del Comune nelle suddette forme è di competenza del Consiglio comunale³, il cui atto deliberativo è *conditio sine qua non* per l'efficacia del contratto di acquisto.

L'articolo 5 del T.U.S.P., come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 118 del 05/08/2022⁴ prevede specifici oneri di motivazione dell'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e/o di acquisizione di una società già costituita. Più precisamente:

- il comma 1 richiede che l'atto deliberativo sia analiticamente motivato in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali previste dall'articolo 4 dello stesso T.U.S.P., sia giustificato in ordine alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria della scelta, dia conto della compatibilità della stessa scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenga conto della possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- il comma 2 prevede che l'atto deliberativo dia atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. E', poi, previsto che lo schema di atto deliberativo sia sottoposto a forme di consultazione pubblica, secondo le modalità disciplinate dallo stesso Ente;
- il comma 3 dispone l'invio dell'atto deliberativo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che

³ Analoga previsione è contenuta nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs 267/2000), all'articolo 42, comma 2, lettera e), che riserva alla competenza del Consiglio Comunale la "...organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

⁴ Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della Legge 10/10/1990, n. 287⁵, e alla Corte dei Conti⁶ la quale delibera, entro sessanta giorni, in ordine alla conformità dell'atto alle previsioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 e degli articoli 4, 7 e 8 del T.U.S.P., con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La mancata pronuncia dei giudici contabili entro il suddetto termine, determina, secondo lo strumento del silenzio assenso, l'implicita autorizzazione alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Caratteristiche della società e finalità da perseguire con l'acquisto della partecipazione

La società Parkar S.r.l. è una società a responsabilità limitata con socio unico (come tale rientrante nel perimetro soggettivo fissato dall'articolo 3 del T.U.S.P.), la cui durata è prevista sino al 31 dicembre 2100.

Il capitale sociale è pari a € 77.468 (interamente sottoscritto e versato in denaro dal socio unico CTM S.p.a.). La società al 30/06/2023 ha 49 dipendenti, l'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico e l'organo di controllo è rappresentato da un Sindaco Unico (ai sensi del comma 2 del succitato articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la società si propone di esercitare le seguenti attività:

- gestione di parcheggi pubblici;
- gestione dei servizi di rimozione dei veicoli in sosta vietata;
- trasporto di disabili;
- gestione e impianto di officine per le manutenzioni e le riparazioni meccaniche ed elettriche;
- prestazione di servizi di promozione e pubblicità;
- gestione dei servizi di distribuzione dei titoli di viaggio;
- qualunque altra attività collegata o connessa al trasporto pubblico locale.

L'attività esercitata è individuata nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Cagliari-Oristano con il codice ATECO 52.21.5⁷ (gestione di parcheggi e autorimesse) e il codice NACE 52.21 (magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti)⁸.

La Società svolge la propria attività unicamente in favore del Comune di Cagliari e ritrae, pertanto, utilità economica in maniera pressoché esclusiva dal servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati nel territorio del Comune di Cagliari. Nella tabella seguente sono esposti i ricavi derivanti da tale attività rispetto ai ricavi complessivi conseguiti nell'ultimo quinquennio.

⁵ L'articolo 21-bis della Legge 287/1990, introdotto dal Decreto-legge n. 201/2011, per quanto qui di interesse, prevede al comma 2 che *"L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme di tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, ricorso, entro i successivi trenta giorni."*

⁶ Prevedendo espressamente, al comma 4, nel caso delle Regioni e degli enti locali, la competenza delle Sezioni Regionali di Controllo.

⁷ Classificazione delle attività economiche effettuata dall'Istat.

⁸ Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità Europee.

Voce di bilancio	2022		2021		2020		2019		2018	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	2.677.325,00	79,82	2.481.483,00	89,28	1.963.843,00	91,47	2.611.913,00	95,40	2.283.847,00	97,90
Altri ricavi	676.711,00	20,18*	297.860,00	10,72	183.081,00	8,53	125.884,00	4,60	48.779,00	2,10
Totale ricavi	3.354.036,00	100,00	2.779.343,00	100,00	2.146.924,00	100,00	2.737.797,00	100,00	2.332.626,00	100,00

* Il raggiungimento della percentuale del 20,18% di incidenza della voce altri ricavi nell'anno 2022 è attribuibile per la gran parte ad una sopravvenienza attiva derivante dalla risoluzione di una controversia tributaria con il Comune di Cagliari.

Tipologia di attività

In ordine al tipo di attività svolta dalla Società, va ricordato, preliminarmente, che l'articolo 4 del T.U.S.P. nel vietare alle amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere direttamente o indirettamente, società che hanno per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fa salvo lo svolgimento di una pluralità di attività, quali:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero, organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Ebbene, l'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento è certamente inquadrabile nel tipo di attività di cui al primo punto dell'elencazione del suddetto articolo 4, ovvero di servizio che riveste la natura di servizio di interesse generale. Già nella previgente disciplina normativa, nell'articolo 112 del D.Lgs 267/2000 (abrogato dal D.Lgs n. 201/2022), si stabiliva che i servizi pubblici locali dovessero avere "per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Tale concetto è stato delineato dalla giurisprudenza nel senso che per servizio pubblico si intende il servizio che permette all'ente pubblico di preordinarne la finalità al soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza, attraverso la restituzione di una utilità al singolo e alla cittadinanza nel complesso che ne sopporta i costi mediante il pagamento di una ap-

posita tariffa. Secondo il Consiglio di Stato⁸ *"Il servizio pubblico locale, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico perchè gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffa"*.

Nell'ambito della normativa e della giurisprudenza europea si è, inoltre, delineata la definizione di servizio pubblico di interesse generale che è stata, poi, recepita nel T.U.S.P. all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i). Previsione che oggi trova ulteriore collocazione nel D.Lgs 201/2022, con il quale è stata riordinata la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, distinguendo tra quelli a rete e quelli non a rete.

In particolare l'articolo 2, lettera c), di tale Decreto legislativo 201/2022 equipara le due definizioni di servizi di interesse economico generale di livello locale e di servizi pubblici locali a rilevanza economica, definendoli come quelli *"...erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"*.

Appare, pertanto, logicamente naturale rilevare che la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento rivesta la qualifica di servizio di interesse generale e, in particolare, di servizio pubblico locale a rilevanza economica, essendo erogato dietro pagamento di un corrispettivo (tariffa corrisposta dal cittadino che usufruisce del parcheggio) e destinato alla soddisfazione di un interesse diretto e di un bisogno immediato dell'utenza, escludendone, invece, la natura di mero servizio strumentale per l'Amministrazione.

Tale affermazione è, peraltro, confermata dal fatto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'articolo 8 del D.Lgs 201/2022 (con il quale tale Ministero è stato delegato all'individuazione degli indicatori e dei livelli minimi della qualità dei servizi), con Decreto del 31/08/2023 ha espressamente individuato i parcheggi tra i servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica.

In conclusione, si ritiene che la definizione data dal D.Lgs 201/2022 di servizio pubblico locale a rilevanza economica unitamente all'espressa inclusione dei parcheggi nel Decreto ministeriale attuativo, permettano di poter affermare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P., la natura di servizio pubblico di interesse generale attribuibile alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e, quindi, la legittimità, in relazione a tale primo aspetto, dell'acquisizione societaria in oggetto.

⁸Sezione VI, Sentenza n. 5532 del 22/11/2013.

Fatta salva la natura di servizio pubblico o di interesse generale della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, occorre ora individuare le ragioni che inducono l'Amministrazione a prevedere l'acquisto di una partecipazione diretta nella società al fine di procedere all'affidamento in house providing. Tali ragioni possono essere individuate lungo due direttrici:

- a. una di natura meramente pubblicistica, legata al concetto di bene comune e di tutela degli interessi della collettività;
- b. l'altra di natura puramente economica e finanziaria, di scelta rispetto alla gestione diretta o esternalizzata, nonché di compatibilità con la normativa comunitaria (articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P)

a. Tutela degli interessi pubblici e della collettività

I parcheggi pubblici hanno la natura di bene pubblico; tale espressione, tradizionalmente, indica beni appartenenti ad una pubblica amministrazione utilizzati dalla collettività per il soddisfacimento dei propri interessi. L'evoluzione giurisprudenziale e dottrina ha, invece, inquadrato il bene pubblico nel più esteso concetto di "*bene comune*", ovvero di un bene di cui il soggetto pubblico deve disporre in quanto soggetto che rappresenta gli interessi della collettività nel cui interesse, *ed unitamente ad essa*, ne definisce l'ottimale gestione.

La pianificazione della mobilità urbana e la politica della sosta rappresentano elementi fondanti di un sistema integrato della mobilità e dell'uso del suolo pubblico. In particolare, i parcheggi, grazie anche alle innovazioni tecnologiche, contribuiscono ad una maggiore vivibilità delle aree urbane, garantendo ordine e razionalizzazione nel movimento del traffico, l'equità nella fruizione degli spazi pubblici e l'incasso di risorse necessarie per l'espletamento anche di altre funzioni pubbliche, sempre connesse alla mobilità.

La regolazione della sosta, può, in questo senso, essere vista anche come uno strumento di tutela dei cittadini e del loro benessere, nonché di regolazione dell'ambiente urbano, sino a poter determinare effetti connessi alla distribuzione dei vantaggi sociali legati all'uso degli autoveicoli: con la tariffazione della sosta, infatti, si impone a chi beneficia del relativo vantaggio di pagare una tariffa.

In definitiva, tramite la gestione dei parcheggi si può migliorare la qualità della vita o la vivibilità in generale di una città o anche di un singolo quartiere. Basti pensare, per esempio, a quanto il concetto di "*smart parking*", attraverso una gestione integrata e digitalizzata della sosta al fine di assicurare una accessibilità sostenibile, sia importante per le "*smart city*". Lo stesso concetto di parcheggio come "*hub di servizi*" che si sta sviluppando, modifica radicalmente la funzione delle aree di sosta. Il ruolo dei parcheggi diventa, quindi strategico, anche in relazione al fenomeno del "*park&ride*" con altre diverse modalità di trasporto che permettano spostamenti veloci nell'ambito urbano.

La gestione dei parcheggi, così rappresentata, non può che trovare la massima espressione nell'esercizio di una attività di natura pubblicistica che ne determina il quadro di riferimento, ne regola l'utilizzo, ne stabilisce i costi tramite una adeguata politica tariffaria e ne controlla l'evoluzione gestionale nel tempo.

Ferma restando, quindi, la natura di bene pubblico (*rectius* bene comune) dei parcheggi, ed esplicitata l'importanza che un' oculata gestione dei parcheggi ha sulla tutela degli interessi della collettività, occorre esplici-

tare le ragioni per le quali, nel caso del Comune di Cagliari, la gestione dei parcheggi tramite una società pubblica permetta il soddisfacimento degli interessi della collettività in misura maggiormente efficace rispetto ad altre scelte.

Queste motivazioni sono strettamente dipendenti dalla particolare interconnessione esistente tra il sistema di gestione della sosta e le restanti attività e funzioni connesse alle "politiche pubbliche della mobilità", le quali, negli ultimi anni, hanno assunto ancora maggiore importanza strategica a seguito delle nuove politiche di coesione di derivazione comunitaria che considerano la mobilità sostenibile obiettivo fondamentale della nuova programmazione, volto appunto ad accelerare la cosiddetta "rivoluzione verde" a beneficio della collettività.

La consapevolezza dell'importanza della stretta interconnessione tra le varie attività che gravitano intorno al tema della mobilità "sostenibile" è stata una delle principali ragioni che hanno portato il Consiglio Comunale di Cagliari⁹ a introdurre nel Documento Unico di Programmazione l'obiettivo strategico 2.2.2 "Un nuovo modello di gestione dei parcheggi" per la cui attuazione sono stati previsti gli obiettivi operativi volti all'affidamento in house di tale gestione.

Già nella suddetta deliberazione, che qui si richiama integralmente, si è dato conto di come sia fondamentale sviluppare una *governance* che enfatizzi le sinergie tra il sistema di trasporto pubblico locale e tutti gli altri servizi ausiliari nell'ambito della mobilità (compreso, quindi, il servizio di gestione della sosta) e come la visione unitaria della governance richieda una sua rivisitazione al fine di assicurare la permanenza di un forte controllo pubblico sull'intero sistema di mobilità, in quanto solo questo penetrante controllo può garantire il conseguimento degli indirizzi strategici delineati nelle linee di mandato, coerenti con gli obiettivi di policy definiti nella più recente programmazione europea.

Sostanzialmente, tutte le attività che compongono il sistema della mobilità, al fine di garantire un più efficace soddisfacimento e tutela degli interessi pubblici, non possono non essere connesse soggettivamente ed essere esercitate, oggettivamente, dagli enti pubblici, o tramite una gestione diretta o tramite l'utilizzo di una società pubblica e, più precisamente, con lo strumento della società in house.

La modalità di gestione in house, con affidamento, quindi, a una società che costituisce una *longamans* del Comune, consente a quest'ultimo di esercitare un controllo penetrante, analogo a quello che esercita sui suoi servizi gestiti direttamente, e può, quindi intervenire nell'attività operativa della società di gestione, non più solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con l'esame dei principali atti di gestione, contribuendo al rafforzamento dell'integrazione tra il servizio pubblico locale di gestione della sosta a pagamento e le politiche del comune in tema di mobilità e di smart city in generale.

b. L'onere di motivazione analitica previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P.

L'articolo 5, commi 1 e 2, del T.U.S.P. prevedono che, fermo restando la necessità del perseguimento di finalità istituzionali, la scelta di costituire una società pubblica o l'acquisto di una partecipazione, sia diretta che indiretta, in

⁹ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 24/11/2020

società già costituite, sia motivata con riferimento ai seguenti aspetti:

1. convenienza economica e sostenibilità finanziaria;
2. convenienza rispetto all' gestione diretta o esternalizzata del servizio;
3. compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell' azione amministrativa;
4. compatibilità dell' intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

1. La convenienza economica e la sostenibilità finanziaria

In merito a tale requisito, la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, con deliberazione n. 16/SSRRCO/QIM.G/2022 del 03/11/2022, ha statuito che il concetto di sostenibilità finanziaria vada esaminato sotto una duplice accezione:

- una di tipo oggettivo, relativa alle caratteristiche proprie dell' investimento societario che l' Ente intende effettuare;
- l' altra di carattere soggettivo, volta a ponderare gli effetti relativamente alla situazione finanziaria specifica dell' Ente pubblico acquirente.

Sotto il primo aspetto (caratteristiche proprie dell' investimento societario), le Sezioni Riunite ritengono che la sostenibilità finanziaria si riferisca "*alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l' equilibrio economico-finanziario attraverso l' esercizio delle attività che ne costituiscono l' oggetto sociale*", ovvero, il conseguimento di ricavi tali da remunerare i fattori produttivi o, secondo la definizione datane dalla Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, con la sentenza n. 14250 del 12/07/2016, la proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)¹⁰.

Tale criterio di proporzionalità deve essere analizzato sia con riguardo all' evoluzione economico-finanziaria della società degli ultimi anni, sia con riguardo alla futura pianificazione aziendale.

1.a Relativamente alla evoluzione economico finanziaria della Società Parkar S.r.l. si espongono, di seguito, i principali risultati economici, intermedi e finali dell' ultimo quinquennio, nonché alcuni indici di natura economica, finanziaria e patrimoniale che descrivono la performance della società nell' ambito delle suddette dimensioni.

¹⁰ Tuttavia, varimarcato che, proprio con espresso riferimento alla succitata deliberazione n. 16/2022, la magistratura contabile "...ha osservato, altresì, che i parametri della "convenienza economica" e della "sostenibilità finanziaria", pur evocando criteri aziendalistici, non possono tradursi per la Corte in una compiuta analisi economica e finanziaria della documentazione inerente alla costituenda società o all' organismo societario già costituito che vede l' ingresso di un nuovo socio, poiché diversamente la deliberazione della Sezione di controllo si tradurrebbe in una inammissibile forma di cogestione e di deresponsabilizzazione dell' azione amministrativa (Sezione regionale controllo Lombardia, n. 161/2022/PAR, n. 194/2022/PASP, n. 209/2022/PASP, n. 244/2022/PASP)"

CONTO ECONOMICO					
Risultati economici	2022	2021	2020	2019	2018
Margine operativo lordo (Mol o Ebitda)	828.255	442.175	70.855	415.335	102.572
Margine operativo netto (Mon o Ebit)	775.384	314.169	23.720	350.332	35.386
Risultato dell'area finanziaria	-6.076	102	-137	-3.911	-1.414
Risultato prima delle imposte	769.308	314.271	23.581	346.420	33.971
Imposte	220.832	120.770	-5.261	85.767	11.606
Utile Netto	548.476	193.502	28.844	260.653	22.366

Dall'analisi di tali dati, si rileva che nell'ultimo quinquennio la Società ha progressivamente e costantemente incrementato sia i risultati della gestione caratteristica che il risultato economico finale, con l'eccezione dell'annualità 2020, fortemente condizionata dalla situazione pandemica da Covid-19 che ha influito notevolmente sul settore della mobilità, determinando una forte contrazione dei ricavi. La situazione eccezionale registratasi nell'anno 2020 rende, pertanto, i risultati economici, finanziari e patrimoniali scarsamente significativi in termini di raffronto con le altre annualità. Va segnalato al riguardo che, secondo le analisi effettuate da Cerved Group S.p.a. (società operante come agenzia di informazioni commerciali e che valuta la solvibilità e il merito creditizio delle imprese), il settore della gestione dei parcheggi rientra fra i cinque settori con la maggior perdita attesa di ricavi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, con una riduzione del valore medio del fatturato di circa il -39% e del Mol di -83,1%. Le riduzioni registrate da Parkar nel passaggio tra il 2019 e il 2020 con riguardo a tali indicatori si avvicinano ai valori medi evidenziati da tale studio: infatti, la riduzione del fatturato registrata dalla società Parkar è stata del -24,81% (quindi meno grave di quella rilevata mediamente dallo studio) e la riduzione del Mol è stata pari al -82,93% (sostanzialmente pari a quella rilevata mediamente da Cerved Group S.p.a.).

Escludendo l'annualità 2020, l'andamento positivo della situazione economica della Società può essere desunto anche dai principali indici di natura economica riportati nella tabella seguente.

INDICI ECONOMICI						
	Media quinquennio	2022	2021	2020	2019	2018
Ebitda ¹¹ /Fatturato	25,08%	37,60%	43,67%	-1,94%	23,83%	12,23%
Ebitda ¹¹ + canoni di leasing/Fatturato	25,08%	37,60%	43,67%	-1,94%	23,83%	12,23%
Ebitda/OneriFinanziari ¹²	/	/	/	/	/	/
Roi ¹³	14,70%	26,96%	16,61%	3,48%	20,99%	5,47%
Ros ¹⁴	14,52%	30,94%	17,82%	3,61%	15,90%	4,49%
Roe ¹⁵	36,76%	48,48%	33,20%	7,41%	72,31%	22,40%

L'andamento degli indicatori aziendali, dal punto di vista economico, denota una situazione in equilibrio, come si può desumere dall'andamento crescente degli indici di redditività caratteristica, delle vendite e del capitale proprio, che assumono tutti valori crescenti nel corso del quinquennio, fatta eccezione, come già affermato in precedenza, per i risultati di esercizio dell'anno 2020 a causa della contrazione dei ricavi causati dalle limitazioni alla mobilità imposte dalla pandemia.

Anche il rapporto tra il margine operativo lordo (Ebitda) e il fatturato e gli oneri finanziari appaiono tutti collocati su valori che rientrano nei parametri di riferimento previsti dalla deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32 del 25/01/2023 (già citata nella nota n. 9 a piè pagina) che si riportano nella seguente tabella:

INDICI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO Delibera Corte dei Conti			INDICI PARKAR SRL	
	Insufficiente/scorso	Sufficiente	Buono/ottimo	Media quinquennio	Giudizio
Ebitda/Fatturato	<5	5 - 8	>8	25,08%	Buono/ottimo
Ebitda+ canoni leasing/Fatturato	<5	5 - 8	>8	25,08%	Buono/ottimo
Ebitda/OneriFinanziari	>2,5	2,5 - 6	> 6	/	/

Nella tabella seguente l'andamento economico della società nel quinquennio è considerato sotto una diversa prospettiva di analisi, ovvero quella della creazione del valore aggiunto (*rectius* ricchezza prodotta) e della destinazione dello stesso agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione. Si tratta, quindi, di individuare la quantità di valore che l'attività aziendale aggiunge al valore delle risorse utilizzate nel processo produttivo.

¹¹ In relazione alla determinazione dell'Ebitda, si precisa che è stata utilizzata la definizione contenuta nella deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32 del 25/01/2023, che lo individua come differenza tra il valore della produzione e i costi esterni operativi (B6, B7, B8, B11) e i costi del personale (B9), al fine di consentire di il confronto con i parametri di riferimento indicati dalla stessa Sezione della Corte dei Conti.

¹² L'indice in oggetto, che misura il grado di copertura degli oneri finanziari attraverso il cashflow generato dalla gestione reddituale operativa, genera, in questa fattispecie, valori non significativi in quanto la Società non ha oneri finanziari rappresentativi.

¹³ L'indice ROI (Redditività degli investimenti) è il rapporto tra reddito operativo lordo e capitale investito. Misura la capacità della società di far rendere il capitale investito attraverso la propria attività caratteristica.

¹⁴ L'indice ROS (Redditività delle vendite) è il rapporto tra reddito operativo lordo e ricavi operativi. Esprime la redditività unitaria delle vendite.

¹⁵ L'indice ROE (Redditività dei mezzi propri) è il rapporto tra utile netto e capitale netto. Esprime l'economicità dell'impresa.

Valore aggiunto prodotto					
	2022	2021	2020	2019	2018
Ricavi	3.354.036	2.779.340	2.146.923	2.737.798	2.332.627
Costi	1.043.986	829.228	716.996	815.689	776.725
Valore Aggiunto prodotto	2.310.050	1.950.112	1.429.926	1.922.109	1.555.902

Distribuzione del valore aggiunto prodotto										
	2022		2021		2020		2019		2018	
Costo del lavoro	1.481.795	64,15%	1.507.936	77,32%	1.359.070	95,04%	1.506.773	78,39%	1.453.330	93,41%
Finanziatori	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Utile distribuito	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sistema Stato	220.832	9,56%	120.770	6,19%	-5.261	-0,37%	85.767	4,46%	11.606	0,74%
Sistema Impresa	607.423	26,29%	321.609	16,49%	76.116	5,33%	329.570	17,15%	90.966	5,85%
	2.310.050		1.950.112		1.429.925		1.922.110		1.555.902	

Con la solita eccezione dell'anno 2020, per le motivazioni già ripetutamente esposte, anche il valore aggiunto prodotto dalla società è in crescita costante, denotando la consolidata capacità della stessa di produrre ricchezza che viene distribuita tra i vari stakeholder. Nel dettaglio, è in progressiva e costante diminuzione la parte di ricchezza prodotta che viene distribuita a copertura del costo del lavoro e in aumento quella distribuita al sistema Stato, tramite le imposte e gli oneri sociali, nonché quella reinvestita nella società, tenuto conto che nell'arco temporale considerato non sono mai stati distribuiti utili al socio unico. In relazione a quest'ultimo aspetto, la remunerazione al sistema impresa fa riferimento sia alla remunerazione degli elementi strutturali dell'azienda, sia all'incremento del valore del patrimonio netto connesso alla variazione delle riserve generata dalla mancata distribuzione degli utili, rappresentando la volontà di migliorare l'autofinanziamento in connessione direttamente proporzionale con la creazione del valore, dopo la remunerazione degli altri fattori.

In merito al costo del lavoro, invece, si evidenzia che la riduzione della percentuale di partecipazione dello stesso alla distribuzione del valore aggiunto non rappresenta una riduzione di tale costo in valore assoluto, ma indica esclusivamente che è mutato il peso della sua remunerazione rispetto a quella degli altri stakeholder: infatti, il costo del lavoro è regolato dalle leggi che lo disciplinano e non dalla creazione del valore aggiunto. Al contrario, assume valore significativo il rapporto tra il valore aggiunto e il numero medio di dipendenti in quanto consente di rappresentare l'efficienza della gestione aziendale, in particolare se rappresentata in un arco temporale non limitato.

Valore aggiunto	2022	2021	2020	2019	2018
Valore aggiunto	€ 2.310.050	€ 1.950.112	€ 1.429.926	€ 1.922.109	€ 1.555.902
Numero medio dipendenti	49	49	49	49	49
Indice di efficienza della forza lavoro	47.144	39.798	29.182	39.227	31.753

Si rileva, anche in questocaso, un progressivo aumento dell'indicatore che denota un miglioramento della produttività della forza lavoro, anche se occorre tener conto che l'aumento può essere condizionato da elevati livelli di inflazione (che incide sul numeratore del rapporto) e die miglioramenti tecnologici che

incidono sulla produttività.

Per quanto attiene, invece, agli aspetti patrimoniali e finanziari, il primo esprime la necessità di una appropriata struttura degli impieghi, di un livello di indebitamento non elevato e di una giusta correlazione tra le fonti di finanziamento e le modalità di impiego dei capitali ottenuti. Il secondo, invece, esprime la capacità della azienda di acquisire fonti di finanziamento in grado di coprire i fabbisogni derivanti dalla gestione.

Si riportano di seguito, in due distinte tabelle, le macrovoci dell'attivo e del passivo della Società ParkarS.r.l. e gli indici di natura patrimoniale e finanziaria per il quinquennio 2018-2022.

STATO PATRIMONIALE										
Voci	2022		2021		2020		2019		2018	
Attivo Corrente	2.827.542	92,05%	2.539.085	95,37%	1.873.429	92,12%	1.777.325	89,83%	1.613.973	86,11%
Attivo Immobilizzato	244.053	7,95%	123.136	4,63%	160.353	7,88%	201.198	10,17%	260.281	13,89%
Totale Attivo	3.071.595	100,00%	2.662.221	100,00%	2.033.782	100,00%	1.978.523	100,00%	1.874.254	100,00%
Passività Correnti	1.145.528	37,30%	1.280.890	48,11%	983.977	48,37%	995.829	50,33%	1.178.475	62,88%
Passività Consolidate	794.759	25,87%	798.498	29,99%	660.474	32,48%	622.207	31,45%	595.945	62,88%
Patrimonio Netto	1.131.308	36,83%	582.833	21,90%	389.331	19,14%	360.487	18,22%	99.834	5,33%
Totale Passività e Netto Patrimoniale	3.071.595	100,00%	2.662.221	100,00%	2.033.782	100,00%	1.978.523	100,00%	1.874.254	100,00%

Si può evidenziare da subito la presenza di un buon equilibrio tra fonti e impieghi. In particolare, la società denota un elevato livello di elasticità degli impieghi (misurata dal rapporto tra attivo corrente e totale dell'attivo, che si attesta su valori superiori al 92% a partire dal 2020), che gli consente di adeguarsi con facilità ai mutamenti della realtà in cui opera, in quanto le poste di bilancio costituenti l'attivo corrente possono essere liquidate più facilmente di quelle ricomprese nell'attivo immobilizzato. La natura dell'attività esercitata (che non richiede un elevato livello delle immobilizzazioni), rappresenta un elemento che influenza aprioristicamente tale rapporto.

Le attività correnti "coprono" le passività correnti, mentre le fonti consolidate (attivo immobilizzato e capitale netto) sono nettamente superiori alle passività consolidate, anche se lo scarso peso delle immobilizzazioni rispetto ai capitali permanenti dà poca significatività al coefficiente di copertura.

Nel dettaglio, i suddetti raffronti vanno progressivamente migliorando nel corso del quinquennio, in particolare i mezzi propri aumentano dal 5,33% del 2018 al 36,83% del 2022, mentre i mezzi di terzi si riducono nello stesso lasso di tempo da valori di circa il 63% a valori compresi tra circa il 26% (per le passività consolidate) e il 37% (per le passività correnti).

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI						
	Media quinquennio	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimonio netto/Totale Attivo	22,18%	36,83%	21,89%	28,66%	18,22%	5,32%
Patrimonio Netto Tangibile/Totale Attivo Tangibile ¹⁶	22,05%	36,72%	21,89%	28,66%	18,09%	4,87%
Posizione Finanziaria Netta /Fatturato ¹⁷	/	/	/	/	/	/
Posizione Finanziaria Netta /Ebitda ¹⁸	/	/	/	/	/	/

Anche in questo caso si raffronta l'andamento degli indicirealizzati da Parkar S.r.l. con i parametri di riferimento previsti dalla già citata deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32 del 25/01/2023 (cfr. nota 9), per evidenziarne il sostanziale rispetto.

INDICI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO Delibera CortedeiCorte 32/2023			INDICI PARKAR SRL	
	Insufficiente/scarso	Sufficiente	Buono/ottimo	Media quinquennio	Giudizio
Patrimonio Netto/Totale Attivo	< 7	7 -15	> 15	22,18%	Buono/ottimo
Patrimonio Netto Tangibile/Totale AttivoTangibile	< 7	7 -15	> 15	22,05%	Buono/ottimo
Posizione Finanziaria Netta/Fatturato	> 45	45 -35	< 35	/	/
Posizione Finanziaria Netta/Ebitda	> 5	5- 3	< 3	3,64%	Sufficiente

ALTRI INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI					
	2022	2021	2020	2019	2018
Tasso di indebitamento-Leva Finanziaria	1,72	3,57	4,22	4,49	17,77
Coefficiente di Copertura	11,09	6,14	4,58	2,44	2,44
Indice di Liquidità o Disponibilità	3,56	1,98	1,90	1,78	1,37

Per quanto riguarda il tasso di indebitamento, l'indice, espresso in valore assoluto, tende a crescere con l'aumentare dell'incidenza dei debiti sul totale delle fonti di finanziamento. Se si definisce il rischio finanziario come la probabilità che l'impresa non sia in grado di pagare i propri debiti, una adeguata consistenza del patrimonio netto riduce tale rischio, sia in termini sostanziali sia sui riflessi che tale situazione può esercitare sugli stakeholder aziendali. L'andamento dell'indice nel quinquennio considerato dimostra un netto miglioramento nell'indebitamento della società: da un indice che nel 2018 raggiungeva valori molto alti, si è giunti nel 2022 ad un valore di 1,72. La tendenza consolidata della riduzione dell'indice, dimostra che la società sta riconducendo il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri a livelli fisiologici. Va, inoltre, tenuto conto che non si tratta di debiti di finanziamento, ma di debiti di funzionamento e che, pertanto, nessun effetto viene prodotto sull'ammontare degli oneri finanziari.

L'indice di copertura, che assume valori ben al di sopra della soglia di equilibrio (>1), assume poca

¹⁶Tale indice è calcolato depurando il patrimonio netto e il totale dell'attivo del valore delle immobilizzazioni immateriali iscritte nello Stato patrimoniale.

¹⁷Gli indici in oggetto, tenuto conto della definizione data dalla Deliberazione n. 32 della Corte dei Conti Emilia Romagna (somma algebrica delle attività finanziarie e delle passività finanziarie rapportata al fatturato e all'Ebitda) non assume rilevanza nella fattispecie de qua in quanto la Società non ha registrato attività e passività di natura finanziaria.

¹⁸Vedi nota 11

significatività in considerazione dello scarso peso delle immobilizzazioni rispetto al totale del capitale permanente, mentre l'indice di liquidità o disponibilità dimostra che la Società è in grado di far fronte alle passività correnti con le disponibilità liquide, con l'incasso dei crediti a breve e con la vendita di una parte delle giacenze di magazzino. Per valori superiori a uno, l'indice attesta che la Società dispone di mezzi di pagamento per far fronte alle uscite derivanti dalla scadenza delle passività correnti solo con le componenti più liquide dell'attivo corrente.

In conclusione, dall'esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel quinquennio considerato (2018-2022), non emergono elementi da poter ritenere che, sotto questi aspetti, sussistano impedimenti all'acquisizione della quota societaria in oggetto.

Prospettive di chiusura dell'esercizio 2023

Al fine di svolgere una completa analisi della evoluzione economico-finanziaria della Società è stato necessario acquisire, previo confronto con la Società, i dati di pre-consuntivo per l'anno 2023.

I prevedibili dati di preconsuntivo dell'esercizio in corso sono influenzati dalla decisione dell'assemblea di Parkar, assunta nella seduta del 11/12/2023, di distribuire gli utili maturati a tutto il 31/12/2022 (quindi risultanti dal bilancio di esercizio 2022 per € 1.028.591) al socio unico CTM S.p.a.. Detta distribuzione degli utili comporta una corrispondente riduzione del patrimonio netto al 31/12/2023.

Ciò premesso, il positivo andamento della situazione economica registrato nel quinquennio 2018-2022 risulta confermato dall'analisi dei dati di pre-consuntivo per l'anno 2023, acquisiti previo confronto con la Società e rappresentati nelle tabelle seguenti:

Voci di Conto economico	Pre consuntivo 2023	
Ricavi	3.129.412	
Costi	2.516.035	
Margine Operativo Lordo		613.377
Ammortamenti e svalutazioni	81.731	
Risultato Operativo		531.646
Risultato Gestione Finanziaria	0	
Risultato prima delle Imposte		531.646
Imposte	158.127	
Risultato di esercizio		373.519

STATO PATRIMONIALE		
Voci	2023	
Attivo Corrente	2.874.308	91,59%
Attivo Immobilizzato	264.000	8,41%
Totale Attivo	3.138.308	100,00%
Passività Correnti	1.634.000	52,07%
Passività Consolidate	1.028.591	32,77%
Patrimonio Netto	475.717	15,16%
Totale Passività e Netto Patrimoniale	3.138.308	100,00%

INDICI ECONOMICI	preconsuntivo 2023	Media quinquennio 2018-2022
Ebitda ¹⁹ /Fatturato	29,13%	25,08%
Ebitda+ canoni di leasing/Fatturato	29,13%	25,08%
Ebitda/Oneri Finanziari ²⁰	/	/
Roi	16,94%	14,70%
Ros	19,83%	14,52%
Roe	78,52%	36,76%

Sia dall'analisi dei valori espressi in termini assoluti, che dagli indici economici sopra riportati, emerge un generale miglioramento dei principali indicatori. Il valore particolarmente elevato del Roe è l'effetto della riduzione del patrimonio netto a seguito della distribuzione degli utili al socio unico, di cui si è già detto (in assenza della distribuzione degli utili che, come fatto straordinario, ha determinato la riduzione del patrimonio netto, il Roe sarebbe stato pari a 26,63%, comunque positivo sebbene più basso della media del quinquennio precedente).

Anche dal punto di vista del rapporto tra fonti e impieghi, si conferma nel 2023 il buon equilibrio raggiunto nel quinquennio 2018-2022, con piccole modifiche percentuali che non intaccano il livello di elasticità degli impieghi, con il solo rapporto tra fonti consolidate e passività consolidate non allineato, sia pure di non particolare significato, visto lo scarso peso delle immobilizzazioni nel complesso dell'attivo di bilancio.

1.b In merito, invece, agli **strumenti di pianificazione aziendale**, è stato elaborato un Piano economico e finanziario per il periodo 2024-2028, di seguito riportato, finalizzato all'acquisizione della partecipazione e affidamento in house della gestione della sosta nel Comune di Cagliari.

Si premette, innanzitutto, che il Piano economico e finanziario è stato elaborato dall'Ente con il confronto diretto con la Società. Nell'elaborazione del Piano si è tenuto conto dei seguenti elementi di novità rispetto all'attuale situazione:

¹⁹ In relazione alla determinazione dell'Ebitda, si precisa che si è utilizzata la definizione contenuta nella deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32 del 25/01/2023, che lo individua come differenza tra il valore della produzione e i costi esterni operativi (B6, B7, B8, B11) e i costi del personale (B9.)

²⁰ L'indice in oggetto, che misura il grado di copertura degli oneri finanziari attraverso il cashflow generato dalla gestione reddituale operativa, genera, in questa fattispecie, valori non significativi in quanto la Società non ha oneri finanziari rilevanti.

- a. ripartizione integrale degli utili derivanti dall'esercizio 2023 a favore del socio unico in quanto, come emerge dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione della società CTM S.p.a. datata 12/12/2023, è intendimento del socio unico chiedere detta ripartizione all'Assemblea di Parkar in occasione dell'approvazione del bilancio dell'anno in corso;
- b. conseguente quantificazione del patrimonio netto 2024 della società (alla data presunta di cessione delle quote) per un importo pari a € 92.961, pari al capitale sociale di € 77.468, maggiorato della riserva legale, che andrà a incrementarsi nel quinquennio 2024-2028 grazie agli utili attesi della gestione in house, come descritto nelle tabelle di dettaglio più avanti riportate;
- c. previsione di un aggio sui ricavi della società a favore del Comune (costo per la società) quantificato nella misura percentuale del 12% dei ricavi derivanti dalla sosta, rispetto all'aggio riconosciuto e previsto nel contratto in essere, quantificato nella misura del 6%. Il contratto di servizio dovrà prevedere che sui ricavi che dovessero superare una certa soglia, l'aggio a favore del Comune dovrà essere pari al 90%. Per contro, qualora i ricavi dovessero, per fatti imprevedibili, ridursi oltre una certa soglia, la misura dell'aggio a favore del Comune potrà essere ridotta;
- d. modifica della definizione dell'indennizzo dovuto alla società da parte del Comune nei casi di occupazione degli stalli di sosta per periodi superiori a 30 giorni;
- e. applicazione delle tariffe deliberate dalla Giunta comunale nella seduta del 12/12/2023, con decorrenza dal 01/01/2024;
- f. incremento dei parcheggi in struttura da affidare in gestione (ulteriori n. 4 parcheggi in struttura);
- g. previsione di incremento della dotazione di personale per ulteriori n. 7 nuove in considerazione dell'apertura di nuovi parcheggi in struttura;
- h. previsione di investimenti quantificati nella misura di € 615.000 da attuarsi nel primo anno di concessione.

Nella successiva fase di affidamento in house sarà definito nel dettaglio il contenuto del contratto di servizio di cui i principali elementi sono comunque evidenziati nella presente relazione e sulla base delle quali è predisposta la previsione della futura evoluzione economico-patrimoniale della società. Di seguito si rappresenta in forma tabellare il suddetto Piano riguardo alle macrovoci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale previsionale.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE						
Poste di Bilancio	2024	2025	2026	2027	2028	Media quinquennio
<i>Ricavi</i>	3.518.926	3.511.572	3.509.541	3.509.349	3.509.182	3.511.714
<i>Costi</i>	3.322.642	3.179.475	3.183.767	3.268.925	3.274.966	3.245.955
Margine Operativa Lordo (Ebidta)	195.654	332.097	325.774	240.424	234.216	265.633
<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	109.402	127.971	120.545	118.668	117.938	118.904
Risultato Operativo	86.252	204.126	205.229	121.756	116.278	146.728
<i>Risultato Gestione Finanziaria</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Risultato prima delle Imposte	136.252	254.126	255.229	171.756	166.278	196.728
<i>Imposte</i>	39.676	74.001	74.323	50.015	48.420	57.287
Risultato di esercizio	96.576	180.124	180.906	121.741	117.858	139.411

STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE					
	2024	2025	2026	2027	2028
Immobilizzazioni Nette	769.598	641.627	521.082	402.414	284.476
Crediti	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Liquidità	2.195.530	1.862.830	1.523.485	1.823.894	2.119.690
Totale Attivo	3.285.128	2.824.457	2.364.567	2.546.308	2.724.166
<i>Capitale sociale</i>	77.468	77.468	77.468	77.468	77.468
<i>Riserva legale</i>	15.493	15.493	15.493	15.493	15.493
<i>Utili portati a nuovo</i>	0	96.576	276.700	457.606	579.347
<i>Utile di progetto</i>	96.576	180.124	180.906	121.741	117.858
Totale Patrimonio Netto	189.537	369.661	550.567	672.308	790.166
Debiti di finanziamento	0	0	0	0	0
Debiti verso soci	1.401.591	700.796	0	0	0
Debiti commerciali e altre passività	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000
Fondo TFR	860.000	920.000	980.000	1.040.000	1.100.000
Totale Passivo	3.285,128	2.824.457	2.364.567	2.546.308	2.724.166

INDICI						
	2024	2025	2026	2027	2028	Media quinquennio
Ebitda ²¹ /Fatturato	11,93%	16,17%	15,98%	13,35%	13,16%	14,12%
Ebitda+ canoni di leasing/Fatturato	11,93%	16,17%	15,98%	13,35%	13,16%	14,12%
Ebitda/Oneri Finanziari ²²	/	/	/	/	/	/
Roi	2,63%	7,23%	8,68%	4,78%	4,27%	5,52%
Ros	2,65%	6,27%	6,31%	3,74%	3,57%	4,51%
Roe	50,95%	48,73%	32,86%	18,11%	14,92%	33,11%

Di seguito si riporta il confronto degli indici con i parametri di riferimento di cui alla delibera della Corte dei Conti n. 31/2023 più volte citata

INDICI	PARAMETRI DI RIFERIMENTO Delibera Corte die Conti			INDICI PARKAR SRL	
	Insufficiente/scarso	Sufficiente	Buono/ottimo	Media quinquennio	Giudizio
Ebitda/Fatturato	<5	5 -8	>8	14,12%	Buono/ottimo
Ebitda+ canoni leasing/Fatturato	<5	5 -8	>8	14,12%	Buono/ottimo
Ebitda/Oneri Finanziari	>2,5	2,5 -6	> 6	/	/

Inoltre, come evidente dal confronto di tali indici con quelli riferiti al quinquennio 2018-2022, benché si noti una generale tendenza alla riduzione, gli stessi rimangono molto elevati e, quindi, rappresentativi di una sostanziale situazione di equilibrio.

La ragione della generalizzata riduzione degli indici (i quali, si ribadisce, mantengono una dimensione tale da evidenziare una buona performance economico patrimoniale della società anche nel quinquennio 2024-2028) va ricercata nel fatto che la società diventerà una società in house e, come tale, non dovrà più operare secondo regole di natura lucrativa, volte a massimizzare il profitto. La trasformazione in una società che rappresenta una *longamanus* dell'amministrazione pubblica, sia pure nel rispetto di condizioni generali di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario che non devono mai venir meno (così come non viene meno l'interesse imprenditoriale ed economico), ha, infatti, la funzione di raggiungere nel modo più efficace l'interesse pubblico perseguito, garantendo efficienza, economicità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche. In tal senso, la società in house si pone in una identica posizione rispetto alle regole che governano il mercato, ma con la sostanziale differenza rappresentata dal fatto che il conseguimento di profitti non è fondamentale in assoluto, se non nel limite di incrementare il patrimonio netto a tutela della propria solidità patrimoniale e finanziaria.

Su tale direttrice è, appunto, impostato il piano economico finanziario, garantendo l'equilibrio economico,

²¹ In relazione alla determinazione dell'Ebitda, si precisa che si è utilizzata la definizione contenuta nella deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 32 del 25/01/2023, che lo individua come differenza tra il valore della produzione e i costi esterni operativi (B6, B7, B8, B11) e i costi del personale (B9.)

²² L'indice in oggetto, che misura il grado di copertura degli oneri finanziari attraverso il cashflow generato dalla gestione reddituale operativa, genera, in questa fattispecie, valori non significativi in quanto la Società non ha oneri finanziari rilevanti.

ma con risultati di esercizio “stabilizzati” (per questo sono previsti i meccanismi di incremento/riduzione della misura dell’aggio nel caso di superamento di alcune soglie massime/minime del livello dei ricavi) che consentono, tuttavia, l’effettuazione di investimenti indispensabili a mantenere un’adeguata infrastruttura tecnologica e livelli eccellenti senza dover ricorrere a indebitamenti onerosi, l’acquisizione di risorse direttamente a favore dell’amministrazione e lo svolgimento dell’attività di interesse pubblico assicurando qualità e completezza del servizio.

Infine, a ulteriore completamento dell’analisi, si riportano di seguito le elaborazioni che consentono di verificare la previsione in ordine alla creazione del valore aggiunto, la sua distribuzione, e l’indice di efficienza della forza lavoro:

Valore aggiunto prodotto					
	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi	3.518.296	3.511.572	3.509.541	3.509.349	3.509.182
Costi	1.690.026	1.514.207	1.485.194	1.536.380	1.507.770
Valore Aggiunto prodotto	1.828.270	1.997.365	2.024.347	1.972.969	2.001.412
Valore aggiunto medio prodotto nel quinquennio 2018-2022: 1.833.620					

Distribuzione del valore aggiunto prodotto										
	2024		2025		2026		2027		2028	
Costo del lavoro	1.632.616	89,30%	1.665.268	83,38%	1.698.574	83,91%	1.732.545	87,82%	1.767.196	88,30%
Finanziatori	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Utile distribuito	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sistema Stato	39.677	2,17%	74.001	3,70%	74.323	3,67%	50.015	2,53%	48.420	2,42%
Sistema Impresa	155.978	8,53%	258.095	12,92%	251.451	12,42%	190.409	9,65%	185.796	9,28%
	1.828.271		1.997.364		2.042.348		1.972.969		2.001.412	

Valore aggiunto	2024	2025	2026	2027	2028
Valore aggiunto	1.828.270	1.997.365	2.024.347	1.972.969	2.001.412
Numero medio dipendenti	56	56	56	56	56
Indice di efficienza della forza lavoro	32.648	35.667	36.149	35.232	35.740

Il secondo aspetto da considerare, è quello relativo agli **effetti sulla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente**. Sempre secondo la già citata Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 16 del 27/10/2022, si dovrà *"...in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o*

acquisizione della partecipazione."

Relativamente a tali aspetti, si dà atto che l'investimento finanziario iniziale che il Comune deve sostenere per l'acquisizione della partecipazione diretta ammonta a € 54.227,60, pari al 58,33% del valore del patrimonio netto alla data di cessione delle quote, stimato in € 92.961,60 (capitale sociale di € 77.468, maggiorato della riserva legale pari a € 15.493,60). Come più sopra rappresentato, la stima è coerente con quanto comunicato in data 12/12/2023 dal Consiglio di Amministrazione della società CTM S.p.a. in ordine alla intenzione di richiedere all'Assemblea Parkar la ripartizione integrale degli utili derivanti dall'esercizio 2023 a favore del socio unico in occasione dell'approvazione del bilancio 2023.

L'onere finanziario per l'acquisto della suddetta quota societaria trova copertura nel bilancio comunale triennale 2023-2024-2025, annualità 2024, alla pertinente voce di bilancio ricompresa nel titolo 3 della spesa (spese per incremento di attività finanziarie), macroaggregato 01 (Acquisizioni di attività finanziarie).

A fronte dell'uscita finanziaria di cui sopra, il Comune di Cagliari otterrà benefici rilevanti in termini di risorse in entrata. Infatti, oltre all'aggio che il concedente dovrà corrispondere all'Ente sulla base del contratto di servizio a seguito dell'affidamento in house (quantificato previsionalmente in € 390.505, superiore quindi a quello registrato nel quinquennio 2018-2022 di circa 200.000) il Comune maturerà gli utili, direttamente nella misura del 58,33% degli stessi e, indirettamente, per il tramite di Ctm S.p.a., nella misura del 28,12% (67,5% della quota di partecipazione residua di CTM in Parkar).

Non sono, invece, previsti trasferimenti o altre onerosità indirette connesse alla qualità di socio rispetto a quelle già quantificate nel PEF, nè sono necessari accantonamenti ex articolo 21 del T.U.S.P. non essendo previste perdite di esercizio nel quinquennio considerato.

Relativamente, ai profili di onerosità collegati al sistema di controllo interno ex articolo 147-quater del T.U.E.L., tali profili non risultano sussistenti in quanto risulta già costituita ed operante la struttura di controllo interno che, peraltro, esercita l'attività di controllo sulla società Parkar S.r.l. per i profili connessi alla partecipazione indiretta.

2 La gestione diretta o l'esternalizzazione del servizio

Nell'ambito delle ragioni che indirizzano l'Amministrazione verso la costituzione di una nuova società o l'acquisizione di una partecipazione in una società già costituita, ai sensi del 1° comma dell'articolo 5 del T.U.S.P., occorre dar conto dell'avvenuto confronto con altre forme di gestione della medesima attività e, in particolare, con le modalità di gestione diretta o di esternalizzazione del servizio.

2.a La gestione diretta

Con il termine diretta, o "in economia", si intende l'ordinaria erogazione del servizio da parte dell'ente pubblico con proprio personale e tale gestione è sempre praticabile dall'ente locale, in particolare, quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, non esistendo alcuna norma che imponga allo stesso di affidare un

servizio all'esterno²³. La stessa legge 142/1990 (abrogata dal TUEL nell'anno 2000), che disciplinava l'Ordinamento delle autonomie locali, prevedeva all'articolo 22, comma 3, lettera a), che la gestione in economia dei servizi pubblici locali riguardasse esclusivamente i servizi che per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non fosse opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale. La stessa formulazione si ritrovava nell'articolo 113 del TUEL (oggi abrogato dal D.Lgs 201/22 di riordino dei servizi pubblici locali a rilevanza economica). Il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023) prevede all'articolo 7 che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi, tra l'altro, anche attraverso l'auto-produzione, lasciando, pertanto, alla loro discrezionalità amministrativa e tecnica la scelta tra le diverse alternative, purchè motivata con riferimento ai vantaggi per la collettività.

Sembra, in primo luogo, di poter affermare, pertanto, che storicamente la gestione in economia sia riservata alla gestione di servizi di modeste dimensioni e aventi caratteristiche tali che possano conciliarsi con tale modalità di gestione.

Da questo punto di vista va, quindi, rilevato che il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non possiede tali caratteristiche, sia dal punto di vista del volume d'affari trattato, che delle risorse impiegate, tali da escluderne una gestione in economia²⁴.

In secondo luogo, la gestione in economia comporterebbe il farsi carico di esigenze, anche complesse, in relazione alle quali non sussistono specifiche competenze interne adeguate alla organizzazione di un settore come quello in oggetto.

In terzo luogo, l'esercizio diretto da parte dell'Amministrazione dell'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, comporta, innanzitutto, che vengano messe a disposizione risorse umane interne, che esercitano attività amministrative, di vigilanza sul territorio e di natura sanzionatoria.

Se nessun problema potrebbe sorgere per le risorse umane dedite all'attività amministrativa (se non, ovviamente, nei limiti della loro sufficienza in termini quantitativi rispetto a tutte le attività amministrative di competenza dell'Ente), lo svolgimento di attività di vigilanza o di natura sanzionatoria comporterebbero l'assunzione di nuove risorse o, comunque, la riconvertibilità di personale già a disposizione alle nuove funzioni con i connessi costi di formazione (sempre che esista la possibilità di sottrarre risorse ad altri compiti).

Da questo punto di vista non avrebbe nessun profilo di efficienza la perdita del knowhow accumulato dalla

²³ Cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 552 del 26/01/2011.

²⁴E' anche pur vero che l'articolo 14, comma 1, lettera d), del D.Lgs 201/2022, di riordino dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevedeva le scelte della modalità di gestione dei servizi pubblici locali non a rete – nei quali rientra la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento –, la gestione in economia o mediante aziende speciali, ma non fa più alcun riferimento alle suddette caratteristiche del servizio da gestire in economia, se non quando, al comma 2, statuisce che, ai fini della scelta della modalità di affidamento, si deve tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare.

Società che esercita da tempo questa attività. Si aggiunga, inoltre, che detto personale non potrebbe essere internalizzato dal Comune in quanto il quadro normativo vigente non lo consente²⁵.

I relativi costi, parametrati su un ipotizzato utilizzo di 56 unità di personale (49 già esistenti più sette da assumere) in relazione alla prevista apertura di nuovi parcheggi in struttura non determinerebbe, applicando gli analoghi livelli retributivi, alcun risparmio di spesa.

Si raffrontano di seguito le tabelle retributive del comparto Funzioni Locali (a destra) e del commercio (a sinistra).

Comparto commercio					Comparto Funzioni locali (Enti locali)	
Livelli	Minimo	Contingenza+EDR	Altri elementi	Totale	Categoria	Minimo
Q	1.896,64	540,37	260,76	2.697,77	D	Da 1.934,36 a 2.699,18
1°	1.708,49	537,52	-	2.246,01	C	Da 1.782,74 a 2.054,58
2°	1.477,84	532,54	-	2.010,01	B	Da 1.586,21 a 1.860,20
3°	12.363,15	527,90	-	1.791,05	A	Da 1.503,70 a 1.639,74
4°	1.092,46	524,22	-	1.616,68		
5°	987,01	521,94	-	1.508,95		
6°	886,11	519,76	-	1.405,87		
7°	763,80	517,51	-	1.281,31		

E' necessario, inoltre tener conto del costo degli investimenti che l'Ente dovrebbe sopportare e che ammonterebbero a circa 615 mila euro.

Si può, quindi, concludere che, sotto i diversi aspetti evidenziati, la gestione in economia non appare la soluzione più conveniente per la gestione del servizio in oggetto.

2.b L' esternalizzazione

Il confronto tra la scelta di costituire o acquisire una partecipazione in una società già costituita, al fine di affidare il servizio in house richiede che siano individuati i presupposti e le motivazioni che inducono l'Amministrazione pubblica a non seguire le regole di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di interesse pubblico.

La **prima ragione** che induce l'Amministrazione a preferire la scelta di acquisire una partecipazione in una società già costituita (al fine di affidarle il servizio in house providing) anziché affidarlo tramite procedura ad evidenza pubblica, è di natura strategica. E' noto come le politiche relative alla gestione dei parcheggi possano influenzare le politiche relative alla pianificazione della mobilità urbana, rappresentandone appunto una specifica componente strategica. La domanda della sosta, infatti, non è fine a se stessa, ma è la conseguenza di altre necessità. Occorre, quindi, una politica integrata ed efficiente della sosta con l'intero sistema della mobilità e, in particolare, con il trasporto pubblico. Ormai, le politiche della mobilità, anche e soprattutto a livello europeo, riconoscono l'importanza di una gestione intelligente dei parcheggi, al fine di ridurre le emissioni, evitare la

²⁵La Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'internalizzazione attraverso il passaggio automatico dall'impiego "privato" in una società partecipata (anche in house) a quello alle dipendenze di una pubblica amministrazione poiché in tal modo si aggirerebbe la regola che condiziona l'acquisizione dello status giuridico di dipendente pubblico all'espletamento di un concorso pubblico.

congestione del traffico, risparmiare tempo e migliorare, quindi, la vivibilità delle città. Per tale motivo viene richiesto il potenziamento delle applicazioni mobili per i parcheggi intelligenti per agevolare l'accesso alle zone di parcheggio e ai parcheggi di scambio²⁶

L'interconnessione tra mobilità e gestione dei parcheggi, della quale si è detto all'inizio della presente relazione, è, pertanto, elemento rilevante delle politiche di mobilità. Le principali attività che gravitano intorno al tema della mobilità nel Comune di Cagliari sono così gestite:

- con riguardo al trasporto pubblico locale, la gestione è affidata dalla Regione alla società CTM S.p.a, interamente partecipata da enti locali (di cui il Comune di Cagliari è azionista di controllo, possedendo il 67,50% del capitale sociale);
- con riguardo al sistema di info mobilità (strumentale all'esercizio delle funzioni pubbliche di controllo della mobilità) la gestione è affidata in house providing alla società ITS Città Metropolitana di Cagliari S.c.a.r.l., anch'essa partecipata interamente da enti locali e dalla società CTM S.p.a (come detto, a sua volta, interamente pubblica) e sulla quale viene esercitato il controllo analogo congiunto da parte degli enti pubblici soci affidatari dei servizi;
- con riguardo al servizio di gestione della sosta, a seguito dell'acquisizione della partecipazione diretta, oggetto del presente atto, sarà affidato in house providing alla società Parkar S.r.l..

Pertanto, con l'acquisizione della partecipazione diretta in Parkar S.r.l. e il successivo affidamento in house, si realizzerà un sistema di governance delle politiche della mobilità che consentirà di enfatizzare le sinergie tra il sistema di trasporto pubblico locale e gli altri servizi ausiliari nell'ambito della mobilità (compreso, quindi, il fondamentale servizio di gestione della sosta). La necessità di costruire un vero e proprio sistema sinergico tra tali attività sta assumendo sempre più rilevanza nel Comune di Cagliari soprattutto in conseguenza dei numerosi e importanti investimenti infrastrutturali in corso che incidono sulla mobilità, finanziati dal PNRR, dal React-EU e di prossima attuazione grazie alle risorse della Programmazione europea 2021-2027.

Una governance così strutturata potrà garantire un più efficace governo delle politiche per la mobilità in termini di "strategicità" della pianificazione e di progettazione delle stesse, elementi che difficilmente possono essere governati con la medesima efficacia nell'ambito degli affidamenti con procedure ad evidenza pubblica, molto più adatti alla "pura gestione" e nei quali è connaturata una rigidità della gestione stessa che non può derogare dalle previsioni contrattuali. L'affidamento ad una società in house, della quale si detiene il controllo analogo, permette, invece, una piena flessibilità di azione stante l'esistenza di un controllo come quello esercitato sui propri servizi, con la possibilità di agire sulla gestione in maniera diretta e immediata, fondamentale appunto nell'ambito di una più efficace gestione delle politiche della mobilità urbana, settore caratterizzato appunto da importanti

²⁶Cfr. P9_ TA (2023) 0130- Nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana.

mutamenti in atto.

Riepilogando, quindi, le considerazioni in merito a tale prima valutazione, si ritiene che l'acquisizione di Parkar S.r.l., tenuto conto della sussistenza di un'unica governance, permetterà di definire ed attuare politiche di mobilità unitarie più articolate ed efficaci.

La **seconda ragione** si fonda su elementi di natura economica-aziendalistica. Al riguardo occorre sottolineare che l'articolo 1, comma 1 del T.U.S.P. prevede che l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche vada effettuato avendo *"riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*. Questo aspetto è stato ben sottolineato dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza²⁷, laddove ha affermato che *"... L' Autorità rileva che gli obblighi di motivazione rafforzata richiesti dal legislatore in ordine al mancato ricorso al mercato e alla decisione di acquisire partecipazioni in società esistenti hanno una funzione strettamente prodromica alla realizzazione dei principi concorrenziali, al fine di evitare che la speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre lo scopo e gli obiettivi prefissati dalla norma, fino a comprendere al suo interno molteplici servizi pubblici e offerti in concorrenza sul mercato, senza la preventiva valutazione di dati economici oggettivi circa la maggior convenienza della gestione in house dei servizi di interesse economico generale o pubblici rispetto al coinvolgimento di operatori economici specializzati presenti sul libero mercato e individuati a seguito di procedure concorsuali*. Tale statuizione ritiene, quindi, necessaria una preventiva comparazione di dati economici oggettivi relativi alla gestione in house con quella rinveniente sul mercato ed offerta da operatori specializzati. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3562 del 06/05/2022 (sia pure resa con riferimento a previgente normativa).

Occorre, pertanto, procedere con un'attività di benchmarking con altre realtà nelle quali si è proceduto all'affidamento del servizio ad operatori privati operanti sul mercato. Questo tipo di analisi consente di effettuare confronti sulla struttura dei costi, sulle politiche del personale e, più in generale, sui vantaggi che le amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, i cittadini, sono in grado di ritrarre dalla gestione del servizio mediante affidamento in house.

Va, innanzitutto, evidenziato che la società Parkar S.r.l. ha origine dalla trasformazione nel tempo di una Cooperativa nata negli anni 80²⁸, costituita a suo tempo proprio con l'obiettivo di gestire le aree di sosta a pagamento nella città di Cagliari. Si può, pertanto, dire che la Società Parkar vanta una esperienza quarantennale nel settore della sosta. Attualmente la Società gestisce circa 3250 parcheggi su strada e in struttura e ha maturato esperienza, professionalità e un knowhow che le permettono di offrire un progetto pienamente rispondente alle caratteristiche del servizio da offrire.

La Società ha, inoltre, garantito (come dimostrato nelle pagine precedenti) risultati economici estremamente

²⁷Provvedimento n. AS1809 del 14/10/2021

²⁸Prima con la denominazione di Cooperativa Vigilpark e, successivamente, dopo l'acquisizione da parte di CTM S.p.a. nel 1997, con la denominazione CTM-Service e dal 2010 con l'attuale denominazione.

positivi nell'ultimo quinquennio. L'acquisizione della partecipazione diretta nella società, finalizzata all'affidamento in house, permetterebbe, pertanto, non solo la conservazione del knowhow, ma anche un possibile ed ulteriore consolidamento dello stesso, nonché la possibilità di beneficiare dei flussi reddituali prodotti direttamente, attraverso una eventuale distribuzione di utili, oppure indirettamente, attraverso un incremento della partecipazione finanziaria posseduta dal Comune. In merito al conseguimento di utili, si rileva dal piano economico finanziario prima esposto, che l'obiettivo è quello di svincolarsi dalle logiche di rendimento di mercato del capitale investito (finalità, invece, intrinsecamente connotata all'operatore privato); il piano, infatti, a parità di servizi rispetto all'affidamento in corso, e, addirittura, di ulteriori attività a seguito dell'aumento dei parcheggi in struttura da gestire, prevede il conseguimento di utili sufficienti a mantenere una buona performance della società e la remunerazione del capitale investito, assicurando contestualmente risorse in entrata per il Comune, risorse che potranno quindi essere reinvestite a favore della collettività.

L'attività di benchmarking che occorre attivare per dimostrare le ragioni del mancato ricorso al mercato, si basa sul giudizio dell'economicità del processo produttivo, nel senso che sussistono le condizioni per ricorrere al mercato quando ci si attende un significativo miglioramento dell'efficienza economica fin dalla partenza del servizio.

Di seguito si espongono i dati di confronto derivanti dall'analisi di benchmarking con tre diverse realtà. I risultati del confronto dimostreranno che l'affidamento in house del servizio a Parkar, con la previsione del Piano economico-finanziario proposto, non è lesiva del principio di tutela della concorrenza e del mercato in quanto le condizioni previste nel piano a tutela delle risorse pubbliche, non sarebbero valutabili positivamente da parte di operatori privati.

1. Comune di Frascati (Città Metropolitana di Roma)

Il 30/12/2022 il Comune ha indetto una procedura aperta per l'affidamento quinquennale in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento. Il valore presunto del contratto di concessione è di € 9.828.678,10. Le condizioni economiche principali del contratto di concessione sono state determinate nel seguente modo:

Entrate annuali	
Incassi presunti annui sosta	1.380.704,38
Incassi presunti annui abbonamenti	30.000,00
Totale entrate	1.410.704,38
Totale entrate (Iva 22% esclusa)	1.156.815,07
Iva 22% su totale entrate	254.315,08
Uscite annuali	
Spese per il personale	247.197,62
Ammortamenti investimenti	4.950,00
Segnaletica e manutenzione apparecchiature	24.904,42
Costi per scassetamento e gestione denaro	11.385,15
Vestiaro/ modulistica/spese generali	3.885,15
Affitto locali	12.000,00
Totale parziale uscite	304.322,51
Canone annuo fisso da corrispondere al Comune	600.000,00
Aggio minimo garantito (10% sugli incassi presunti)	115.631,51
Totale da corrispondere al Comune	715.631,51
Totale uscite	1.019.953,76
Utile di impresa	136.361,31

Il piano è elaborato con una struttura di costi, diversi dal canone e aggio a favore del Comune affidante, molto limitata. Questo consente al concessionario di vedersi riconosciuto un rendimento economico che rappresenta l'11,79% dei ricavi. In sede di aggiudicazione alla migliore offerente, l'aggio minimo garantito offerto dallo stesso è stato quantificato nella misura del 11,11% e, pertanto, l'utile di impresa si è ridotto a € 123.970,41, pari al 10,71% dei ricavi totali.

Se confrontato con il PEF del Comune di Cagliari, si può rilevare che l'utile ritraibile dall'operatore economico privato, in rapporto ai ricavi previsti, sarebbe nettamente inferiore a quello riconosciuto nel PEF del Comune di Frascati, in quanto la struttura del PEF elaborato prevede un rapporto tra utile e ricavi che nel quinquennio considerato, come emerge dalla tabella sotto riportata, non supera mai la percentuale del 5,15%.

	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi	3.518.296,00	3.511.572,00	3.509.541,00	3.509.349,00	3.509.182,00
Utile di esercizio	96.576,00	180.124,00	180.906,00	121.471,00	117.858,00
Rapporto Utile/ricavi	2,74%	5,13%	5,15%	3,46%	3,36%

2. Comune di Matera

Il comune di Matera ha indetto nel 2021 la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione di durata quinquennale del servizio di gestione della sosta.

Dalla relazione tecnico illustrativa e, in particolare, dal quadro economico è rilevabile che a fronte di ricavi annui presunti pari a € 1.523.845,35, è prevista una stima dei costi così quantificata nel quinquennio

Voci	2021	2022	2023	2024	2025
Totale ricavi	1.523.845,35	1.523.845,35	1.523.845,35	1.523.845,35	1.523.845,35
Spese stampa tagliandi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Indumenti di lavoro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Compensi ai dipendenti	394.000	408.000	408.000	422.000	340.000
Canone manutenzione parcometri	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Manutenzione e gestione sistema parcheggio	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lavori di segnalazione area sosta	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Utenze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Compensi ai professionisti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Polizze antincendio ed assicurazioni	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Acquisto parcometri ed installazioni	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Acquisto casse automatiche	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Canone di concessione minimo	609.538	609.538	609.538	609.538	609.538
Totale costi	1.136.238	1.150.538	1.150.538	1.164.538	1.082.538
Utile d'impresa	387.307	373.307	373.307	349.307	349.307
Percentuale utili su ricavi	25,42%	24,50%	24,50%	23,58%	28,96%

Il canone concessorio da corrispondere al comune è pari a quello risultante dall'offerta di gara, esclusivamente in aumento, in percentuale minima sugli incassi totali partendo dalla base minima del 40%. Anche in questo caso, si può notare la rilevante differenza tra il risultato economico previsto a favore dell'aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica e quello riconosciuto nel Pef predisposto dall'Ente. Se si tiene conto anche dei risultati dell'aggiudicazione della gara, si potrà rilevare che il canone offerto dalla ditta vincitrice è stato del 51,280% rideterminando come segue la quantificazione del risultato d'impresa.

Ricavi	1.523.845,35	1.523.845,35	1.523.845,35	1.523.845,35	1.523.845,35
Costi	1.214.681	1.228.681	1.228.681	1.242.681	1.160.681
Utile d'impresa	309.164	295.164	295.164	281.164	363.164
Percentuale utili su ricavi	20,29%	19,37%	19,37%	18,45%	23,83%

Pur con una riduzione, il risultato economico derivante alla società a seguito dell'aggio riconosciuto al comune di Matera continua a raggiungere livelli non assolutamente paragonabili con quelli scaturenti dal Pef del Comune di Cagliari.

3. Comune di Sesto San Giovanni

La procedura di gara indetta dal Comune di Sesto San Giovanni riguarda la concessione quinquennale (dal 2021 al 2026) del servizio di gestione della sosta a pagamento e della bicistazione, per un valore complessivo, per l'intera durata della concessione, di € 9.947.146,71. Il canone annuo dovuto dal concessionario è di € 500.000 annuo e di € 2.500.000 per l'intero quinquennio, soggetto a rialzo percentuale in sede di offerta. Sono, inoltre, previsti investimenti da effettuare per € 1.785.458,00.

Gli stalli di sosta sono circa 5.100 (su strada e in struttura) e il quadro economico previsto è il seguente:

Previsione quinquennale	
Ricavi al netto Iva	9.947.146,71
Costi di gestione	5.633.275,37
Canone concessorio	2.500.000,00
Totale costi	8.133.275,37
Utile	1.813.871,34
Percentuale utile sui ricavi	18,23%

Anche in questo caso, il rendimento economico riconosciuto all'operatore privato è superiore a quello previsto nel Pef del Comune di Cagliari.

In conclusione della analisi di benchmarking si può ritenere che l'impostazione della struttura del servizio richiesto nel Comune di Cagliari, il cui contenuto tiene conto della strategicità del servizio di sosta nelle più ampie politiche della mobilità intraprese dal Comune, non potrebbe consentire l'elaborazione di un piano economico-finanziario da sottoporre al mercato assicurando una remunerazione coerente con le logiche del mercato stesso, senza incidere pesantemente sui vantaggi in termini di risorse pubbliche assicurate al Comune di Cagliari dal piano oggetto del futuro affidamento in house a Parkar. In particolare, nel caso dell'esternalizzazione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica e, quindi, il ricorso al mercato, al fine di assicurare una coerente remunerazione agli operatori privati che dovessero partecipare, data la rigida struttura dei costi annuali definiti in relazione alla tipologia di servizio, il piano economico finanziario predisposto dovrebbe prevedere una consistente riduzione dell'aggio previsto a favore dell'ente affidante nella misura di almeno 6 punti percentuali. Questo comporterebbe una perdita di risorse pubbliche in capo all'amministrazione per circa 1 milione di euro nel quinquennio (200 mila all'anno), oltre alla quota di utili che, con l'affidamento in house, maturerebbero a favore del Comune di Cagliari nella misura del 86,45% (58,33% direttamente e 28,12% indirettamente, tramite CTM Spa).

Per queste ragioni, quindi, di natura strategica e di natura economica, la scelta dell'Amministrazione è nella direzione dell'affidamento in house del servizio di gestione della sosta in luogo dell'affidamento al mercato tramite procedura ad evidenza pubblica.

3. Compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Tale parametro, secondo le indicazioni della già, ripetutamente, citata deliberazione della Corte dei Conti n. 32/2023, è relativo all'analisi dei processi aziendali, alle caratteristiche principali dell'azienda in modo da valutare l'efficacia con la quale l'azienda sta raggiungendo i suoi obiettivi principali, di cui la soddisfazione dell'utenza rappresenta l'elemento principale.

Le aree analizzate sono le seguenti:

3.a Posizionamento

Come già affermato in precedenza, Parkar è una società a responsabilità limitata, con socio unico CTM S.p.A, con sede legale a Cagliari, che esercita l'attività di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da oltre un

quarantennio. La Società nasce, infatti, dalla trasformazione di una cooperativa la cui costituzione è, infatti, avvenuta negli anni ottanta con l'obiettivo di gestire le aree di sosta a pagamento. L'attività riguarda la gestione di circa 3250 stalli (di cui 565 in struttura e 2.685 su strada) e viene esercitata, con una forza lavoro propria di 49 dipendenti, esclusivamente nei confronti del comune di Cagliari, unico soggetto dal quale la Società riceve affidamenti. Le aree di sosta sono servite da 73 parcometri erogatori dei tagliandi di sosta, i quali sono un sistema GPS ed alimentati mediante pannelli fotovoltaici e batterie di accumolo che evitano l'utilizzo di energia elettrica, riducendo l'impatto ambientale. Oltre ai parcometri, la società si avvale di sistemi di pagamento on line e di card contactless ricaricabili.

Nell'ultimo quinquennio, nel quale la Società ha realizzato un volume d'affari medio di € 2.403.682,20, le risorse umane utilizzate (tutte a tempo indeterminato, di cui 8 in part-time), hanno una anzianità media di 54, 59 anni e sono composte da 31 uomini e 18 donne. La retribuzione media nell'anno 2022 è stata di € 23.723,78 per il personale full-time e di 12.088,63 per il personale part-time.

La Società approva regolarmente i bilanci di esercizio ed essendo società a controllo pubblico redige annualmente la relazione sul governo societario. Il modello di corporate governance è articolato con la presenza di un'assemblea dei soci, di un amministratore unico e di un organo di controllo. E' stato, inoltre, correttamente nominato il Responsabile della prevenzione e corruzione e regolarmente approvato il Piano triennale anticorruzione e il codice etico.

Come emerso dall'analisi dei dati riportati nel precedente paragrafo 1 a "evoluzione della situazione economico-finanziaria", la Società non presenta particolari elementi di rischio ed è in una situazione di equilibrio economico e patrimoniale nell'ultimo quinquennio nonostante, negli anni interessati dalla pandemia, il settore dei parcheggi sia stato particolarmente colpito con una evidente contrazione dei ricavi rilevati nel 2020 a causa delle misure restrittive imposte alla mobilità.

3. b. Customer satisfaction

La Società ha regolarmente adottato e pubblicato sul proprio sito Web una Carta dei servizi, con la quale ha assunto determinati impegni nei confronti dei cittadini che usufruiscono dei servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento dalla stessa erogati. La Carta è stata adottata con modalità e contenuti analoghi a quelle adottate dalle amministrazioni pubbliche, tenuto conto che non vi è dubbio che la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento rappresenti un servizio pubblico locale a rilevanza economica ai sensi del D.Lgs 201/2022.

La Carta dei servizi fissa gli obiettivi annuali (confrontandoli con quelli dell'anno precedente) e ne rappresenta gli indicatori mostrandone le modalità di misurazione. Tali obiettivi, oltre a stabilire quello che la Società si impegna a fare nei confronti dei cittadini fruitori dei servizi erogati, rappresentano ugualmente la base per l'effettuazione di monitoraggi con l'intento di consolidare gli standard raggiunti. Tale monitoraggio rappresenta anche un monitoraggio della qualità del servizio percepita dai clienti, costituendo espressione di analisi di customer satisfaction che viene effettuata, tramite indagine a campione, una volta all'anno, su

tre fattori costituiti da:

- identificazione;
- chiarezza delle regole;
- cortesia e disponibilità del personale.

L'indagine di gradimento ha come obiettivi quelli di:

- rilevare la qualità del servizio percepita dai cittadini, tenuto conto dei fattori di qualità riportati nella Carta dei servizi;
- suddividere le percezioni secondo le diverse tipologie di clientela;
- rilevare le aspettative della clientela per i diversi fattori della qualità del servizio erogato;
- identificare le aree di forza e debolezza del servizio offerto;
- contribuire al miglioramento del servizio offerto pubblicando i risultati dell'indagine di gradimento.

Tenuto conto dell'avvenuta pandemia negli anni 2020 e 2021, l'ultima indagine di gradimento ha rilevato percentuali di soddisfazione superiori all'ottanta per cento riguardo alle indagini sui parcheggi su strada e del 92% per i parcheggi in struttura. Il dato complessivo, su un campione di 298 intervistati scelti casualmente, ha riscontrato una percentuale di soddisfazione dell'81%, di totale soddisfazione del 3%, di insoddisfazione del 14% e di totale insoddisfazione del 2%.

3.c Efficienza fattori/processi produttivi

In merito a questo fattore si rimanda a quanto esposto nelle pagine precedenti sui fattori di natura economica e, in particolare, sull'efficienza della forza lavoro.

3.d Innovazione

La Società ha intrapreso nuove iniziative nel campo dell'ammodernamento tecnologico, in particolare avvalendosi di applicazioni mobili per la domanda di sosta, attivando nuovi contratti con il circuito bancario per l'utilizzo di carte bancarie per il pagamento della sosta, in particolare con la contrattualizzazione con il circuito "american express", oltre ai circuiti tradizionali visa e mastercard. Di particolare rilievo, per l'eliminazione del fenomeno dell'elusione del pagamento (attraverso il passaggio del ticket di sosta da un automobilista all'altro), è stata l'introduzione del sistema di inserimento della targa del veicolo avvenuto con l'UP-grade di tutti i parcometri. Sono state, poi, introdotte innovazioni relativamente alla procedura di rinnovo degli abbonamenti che risultano ora attivabili direttamente dalle casse automatiche dei parcheggi in struttura in contemporanea possibilità di richiesta e rilascio dei pass online. Infine, sono in corso di predisposizione le attività dirette allo sviluppo di ulteriori procedure per la gestione dei permessi di sosta mediante software specifici che permettano il controllo diretto dei permessi da parte del personale accertatore su strada mediante strumenti informatici, quali smartphone e tablet. Analogamente, anche il sanzionamento delle auto in sosta abusiva dovrà essere effettuato con modalità digitali.

4. Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Si dà atto che l'acquisizione della partecipazione diretta nella società Parkar S.r.l. non determina alcun profilo di incompatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Infatti, i rapporti tra l'Amministrazione e la Società, dal punto di vista della gestione operativa, saranno oggetto di sinallagma contrattuale in cui le prestazioni rese saranno remunerate da un corrispettivo previsto nel contratto di servizio. A livello di governance non sono, invece, previsti contributi o finanziamenti svincolati dalle attività rese, fatto eventualmente salvo quanto previsto dall'articolo 14 del T.U.S.P. in merito alle crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica e, più in generale, al cosiddetto "divieto di soccorso finanziario".

5. Pubblicazione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Si dà, infine, atto che lo schema dell'atto deliberativo di cui al 2° comma dell'articolo 5 del T.U.S.P. è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dal 13/12/2023 al 20/12/2023.



COMUNE DI CAGLIARI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –

Parere n. 72

L'anno venticinque il giorno 5 del mese di dicembre, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori

Francesco Picciau	Presidente
Antonello Floris	Componente
Francesca Nocera	Componente

per il rilascio del parere sul seguente parere: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 215 del 20.11.2025 avente il seguente ordine del giorno: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuto

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 215 del 20/11/2025
- l'allegato A) – relazione tecnica sulla Razionalizzazione periodica al 31.12.2024 delle Partecipazioni Societarie del Comune di Cagliari (articolo 20 Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016);
- l'allegato B) – relazione periodica sulla Razionalizzazione periodica al 31.12.2024 delle Partecipazioni Societarie del Comune di Cagliari (articolo 20 Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016);

Premesso

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23/12/2014, con atto del Sindaco n. 76.642 del 31/03/2015 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n. 24 del 05/05/2015), fu approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione i cui risultati ottenuti furono riportati nel provvedimento del Sindaco n. 74.216 del 31/03/2016 (del quale il Consiglio Comunale prese atto con Deliberazione n.35 del 13/04/2016);
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 161 del 07/11/2017 è stata effettuata, in base all'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 18/12/2018 è stata approvata la "Revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016"
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.121 del 17/12/2019 è stata approvata la "Revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016";
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.166 del 22/12/2020 è stata approvata la "Revisione periodica al 31.12.2019 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016";
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.183 del 04/12/2021 è stata approvata la "Razionalizzazione periodica al 31/12/2020 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016".
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 06/12/2022 è stata approvata la "Razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016";
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 183 del 20/12/2023 è stata approvata la "Razionalizzazione periodica al 31/12/2022 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n.175 del 19/08/ 2016";

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 132 del 03/12/2024 è stata approvata la “Razionalizzazione periodica al 31/12/2023 delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016”;

Evidenziato

- che la “Ricognizione straordinaria” e la “Revisione periodica al 31.12.2017” precedentemente richiamate avevano previsto le seguenti azioni di razionalizzazione:
 - liquidazione delle seguenti società:
 - ✓ Società Ippica di Cagliari S.r.l.;
 - ✓ Multiservizi S.r.l. in liquidazione (società in house del Comune di Cagliari).
 - ✓ fusione/incorporazione della seguente società:
 - ✓ Technomobility S.r.l. (società partecipata indirettamente tramite CTM S.p.a. che deteneva il 100% del Capitale Sociale);
- che le azioni previste nelle citate ricognizioni straordinaria e periodica al 31/12/2017 sono state attivate e hanno condotto ai seguenti risultati, evidenziati nella Relazione sull'attuazione di cui all'Allegato B:
 - per quanto attiene la razionalizzazione mediante liquidazione:
 - ✓ in merito alla Società Ippica di Cagliari S.r.l., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in stato di liquidazione e nominando il liquidatore. La liquidazione è ancora in corso;
 - ✓ in merito alla società Multiservizi S.r.l., la liquidazione si è chiusa e in data 05/01/2017 la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
 - per quanto attiene la razionalizzazione mediante fusione/incorporazione:
 - ✓ la società Tecnomobility S.r.l. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 13/12/2016, a seguito di fusione per incorporazione nella Società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.).

Preso atto

- che le razionalizzazioni periodiche al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, 31/12/2021 e al 31/12/2022 non hanno individuato nuove e ulteriori azioni rispetto a

quelle previste dalla ricognizione straordinaria e dalla razionalizzazione periodica al 31/12/2017;

Considerato che:

- in data 16/12/2024 il Comune di Cagliari ha acquisito, tramite rogito notarile, il 58,33% della società Parkar S.r.l. al fine di qualificarla come società in house per la gestione dei parcheggi pubblici;
- con deliberazione di Giunta n. 248 del 27/12/2024 è stato approvato lo schema di contratto di servizio e affidata a Parkar S.r.l., per cinque anni, la gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale;
- con determinazione dirigenziale n. 2196 del 31/03/2025 è stata formalizzata la stipula del contratto di servizio e l'avvio della concessione dal 1° aprile 2025;
- le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs 201/2022 non si applicano a Parkar S.r.l., poiché la società ha acquisito la qualifica di in house nel 2025, con la stipula del contratto;

Atteso

- che ai fini della verifica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. relativa all'annualità 2024, l'analisi deve essere effettuata tenendo conto del quadro delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute al 31/12/2024 dal Comune di Cagliari come rappresentate nella seguente tabella:

PARTECIPAZIONI DIRETTE					
	Abbanoa S.p.a.	Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.)	ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Parkar S.r.l.
	6,31%	67,50%	27,39%	69,57%	58,33%
PARTECIPAZIONI INDIRETTE	Nessuna	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 21,97%)	Nessuna	Nessuna	Tecnocasic S.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 100%)
		Parkar S.r.l. (Partecipazione detenuta dalla Società "tramite" 41,67%)			Zona Franca di Cagliari S.c.p.a. (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 50,00%)
					Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari in liquidazione (C.RE.A.) (Partecipazione detenuta dal Consorzio "tramite" 7,70%)

- che dagli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" del 20/11/2019 emanati dal Dipartimento del Tesoro e dalla

Corte dei Conti emerge che la nozione di Organismo “tramite” non comprende gli Enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lettera a), come i Consorzi di cui all’articolo 31 del T.U.EE.LL. i quali dovranno, conseguentemente, procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute;

- che le società partecipate attraverso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) non devono essere inserite nella presente Deliberazione in quanto il CACIP stesso deve provvedere ad adottare un autonomo provvedimento e che, quindi, oggetto del presente atto di razionalizzazione sono le seguenti Società partecipate dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024:
 - direttamente partecipate:
 - ✓ Abbanoa S.p.a. – quota di partecipazione 6,31%;
 - ✓ Consorzio Trasporti e Mobilità (C.T.M. S.p.a.) – quota di partecipazione 67,50%;
 - ✓ ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l. – quota di partecipazione diretta 27,39%;
 - ✓ Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione – quota di partecipazione 69,57%;
 - ✓ Parkar S.r.l.– quota di partecipazione diretta 58,33%.
 - indirettamente partecipate tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.):
 - ✓ Parkar S.r.l. – quota di partecipazione della Società “tramite” 41,67% (quota di partecipazione indiretta del Comune 28,13%, pari al 67,50% del 41,67%);
 - ✓ ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l – quota di partecipazione della Società “tramite” 21,97% (quota di partecipazione indiretta del Comune 14,83%, pari al 67,50% del 21,97%).
- che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni ed è stato esposto nella Relazione tecnica (Allegato A);

- che, come emerge dalla medesima Relazione tecnica, non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione a seguito del presente piano;
- che l'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che la ricognizione periodica annuale in oggetto deve essere accompagnata anche da una Relazione sull'attuazione del piano approvato l'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Richiamato

- quanto previsto dal T.U.S.P. ove le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera e), che riserva alla competenza del Consiglio comunale la "...partecipazione dell'ente locale a società di capitali...";
- il D.Lgs n.118 del 23/06/2011, rubricato "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;
- il T.U.S.P. e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 20, che prevede che "i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione n.114 del 11/08/2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";
- il D.Lgs n. 231 del 23 dicembre 2022, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (T.U.S.P.L.);
- Il D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 disciplinante il Codice dei contratti pubblici e, in

particolare, l'articolo 7 che definisce il principio di auto-organizzazione amministrativa e l'articolo 3 dell'allegato I.1 che qualifica l'affidamento in house in correlazione con le disposizioni del T.U.S.P..

Preso atto

- della ricognizione periodica prevista dall'articolo 20 del T.U.S.P. di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Cagliari alla data del 31/12/2024, come esposta nella Relazione tecnica allegata alla presente Deliberazione (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e dalla quale emerge che non sono state individuate partecipazioni da alienare o da sottoporre a misure di razionalizzazione, come sotto riportato:

PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE AL 31/12/2024		
<i>Società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Abbanoa S.p.a.	6,31%	Mantenimento
Consorzio Trasporti e Mobilità S.p.a. (C.T.M. S.p.a.)	67,50%	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	27,39%	Mantenimento
Parkar S.r.l.	58,33%	Mantenimento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57%	Liquidazione in corso

PARTECIPAZIONI INDIRETTE POSSEDUTE AL 31/12/2023		
<i>Società partecipata</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Parkar S.r.l.	Tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 41,67% (28,13% pari al 67,50% del 41,67%)	Mantenimento
ITS Città Metropolitana S.c.a.r.l.	Tramite il Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.) che ne detiene il 21,97% (14,83% pari al 67,50% del 21,97%)	Mantenimento

- della Relazione sull'attuazione della Ricognizione straordinaria e della Revisione periodica degli esercizi precedenti (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dove si dà atto della seguente situazione:

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	
<i>Società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	In liquidazione Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.122 del 01/08/2017 è stato disposto lo scioglimento della società. In data 26/01/2018 l'Assemblea dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società mettendola in stato di liquidazione ed ha nominato il liquidatore. La liquidazione è in corso.
Multiservizi S.rl in liquidazione	Cancellata La società era in stato di liquidazione dal dicembre 2013. La liquidazione si è chiusa ed in data 05/01/2017 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese.
Technomobility S.r.l.	Cancellata In data 13/12/2016 la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a seguito di fusione per incorporazione nella società Consorzio Trasporti e Mobilità (CTM S.p.a.).
Consorzio Movincom S.C.a.r.l. in liquidazione	Cancellata Società in liquidazione dal 05/05/2017. Il 26/09/2018 (protocollo n. 404796/2018) è stata richiesta alla Camera di Commercio di Milano la cancellazione dal Registro delle Imprese del Consorzio, cancellazione avvenuta il 14 ottobre 2019.

Acquisito

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e controlli, PEG e Performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Tributi, Dr. Giovanni Battista Ena;

Tutto ciò premesso

Il Collegio dei Revisori

Esprime parere favorevole alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 215 del 20/11/2025 avente il seguente ordine del giorno: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2024 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175 DEL 19.08.2016.

Il Collegio dei Revisori

Francesco Picciau

Antonello Floris

Francesca Nocera